



Edil Ferri

EDIL FERRI SPA

Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001

INDICE DEL MODELLO

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

- 1.1. Introduzione
- 1.2. Natura della responsabilità
- 1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione
- 1.4. Fattispecie di reato
- 1.5. Apparato sanzionatorio
- 1.6. Tentativo
- 1.7. Vicende modificative dell'ente
- 1.8. Reati commessi all'estero
- 1.9. Procedimento di accertamento dell'illecito
- 1.10. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo
- 1.11. Codici di comportamento (linee guida)
- 1.12. Sindacato di idoneità

2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

- 2.1. Oggetto sociale
- 2.2. Modello di governance
- 2.3. Modello di organizzazione
- 2.4. Codice etico

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

- 3.1. Premessa
- 3.2. Il Progetto per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001
- 3.3. Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001
- 3.4. Analisi dei processi e delle attività sensibili
- 3.5. Gap Analysis ed Action Plan
- 3.6. Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo
- 3.7. Il modello di organizzazione, gestione e controllo
- 3.8. Obbligo di conformità al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte del socio di maggioranza Società Ferri Contract s.r.l.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

- 4.1. L'organismo di vigilanza
- 4.2. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza
- 4.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 4.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi
- 4.5. Raccolta e conservazione delle informazioni
- 4.6. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari
- 5. SISTEMA DISCIPLINARE
 - 5.1. Funzione del sistema disciplinare
 - 5.2. Sanzioni e misure disciplinari
 - 5.2.1. Sanzioni nei confronti dei Dipendenti
 - 5.2.2. Sanzioni nei confronti dei Dirigenti
 - 5.2.3. Sanzioni nei confronti degli Amministratori
 - 5.2.4. Sanzioni nei confronti dei Sindaci
 - 5.2.5. Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società
 - 5.2.6. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- 6. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
 - 6.1. Premessa
 - 6.2. Dipendenti
 - 6.3. Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Società
 - 6.4. Organismo di Vigilanza
 - 6.5. Altri destinatari
- 7. ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI VIGILANZA, DI AGGIORNAMENTO E DI ADEGUAMENTO DEL MODELLO
 - 7.1. Verifiche e controlli sul Modello
 - 7.2. Aggiornamento e adeguamento

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1. Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. n. 231/2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”. In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il d.lgs. n. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal Decreto, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il d.lgs. n. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa *ex* d.lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il d.lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo *“amministrativo”* – in ossequio al dettato dell’art. 27, comma primo, della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo *“penale”*.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso”* (i sopra definiti soggetti *“in posizione apicale”* o *“apicali”*; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4. Fattispecie di reato

In base al d.lgs. n. 231/2001, l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex* art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell’art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti contro la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25)^[1];
- **delitti informatici e trattamento illecito dei dati.** L'art. 24-bis del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, e 635-quinquies del codice penale, art. 629 terzo comma c.p., nonché art. 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105; [2]
- **delitti di criminalità organizzata.** L'art. 24-ter del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale e dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- **falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento,** quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-bis del Decreto e introdotti dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*" [3];
- **delitti contro l'industria e il commercio.** L'art. 25-bis.1 del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del codice penale;
- **reati societari.** Il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione "ai reati in materia societaria previsti" (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, etc.), o, in seguito alle modifiche dell'articolo 55, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19., "da altre leggi speciali", richiamati dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001[4];
- **reati di corruzione tra privati,** anch'essi ricompresi nell'art. 25-ter, lettera s-bis del Decreto, articolo che prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell'art. 2635 c.c.;
- **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-quater d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*") [5];
- **delitti contro la vita e l'incolumità individuale.** L'art. 25-quater.1 del Decreto prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della società le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù. [6]

- **reati di adescamento di minorenni**, anch'essi previsti dall'art 25-*quinquies*, *comma 1 lett. c* del Decreto, articolo che prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione all'art. 3 del D.Lgs. 04.03.2014, n.39 della nuova fattispecie di cui all'art.609 *undecies* del c. p.;

- **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("*Legge Comunitaria 2004*") [7];

- **reati transnazionali**. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità[8];

- **reati in materia di salute e sicurezza**. L'art. 25-*septies* [9] prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**. L'art. 25-*octies* del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648 – *ter* 1 del codice penale; [10]

- **frodi e falsificazioni mezzi pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**, l'art. 25-*octies*.1, rubricato "Delitti in materia di mezzi pagamento diversi dai contanti", prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-*ter* c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.), frode informatica (art. 640-*ter* c.p.) e alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1, comma 2).

Tale articolo è stato modificato dall'art. 6-*ter*, comma 2, lett. b) del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137, ed è stato aggiunto il delitto di cui all'art. 512-*bis* del codice penale.

- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**. L'art. 25-*nonies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-*bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*septies*, 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633. Tale articolo è stato inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99;

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.), richiamato dall'art.25-*decies* del Decreto [11];

- **reati in materia ambientale.** L'art.25-*undecies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*quinqies*, 452-*sexies*, 452-*octies*, 727-*bis* e 733-*bis* del codice penale (si tratta in particolare di rilevanti reati ambientali tra i quali l'inquinamento ed il disastro ambientale), alcuni articoli previsti dal d.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), alcuni articoli della legge n. 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, l'art. 3, co. 6, della legge n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e alcuni articoli del d.lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi [12];
- **reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.** L'art. 25-*duodecies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell'art. 2, c. 1 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o addirittura scaduto;
- **reati di razzismo e xenofobia.** L'art. 25-*terdecies* prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell'art. 604-*bis* c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) [13];
- **reati per gli enti che operano nella filiera degli oli di oliva vergini.** L'art. 12, L. n. 9/2013 ha reso applicabili i seguenti reati a chi opera nella filiera degli oli di oliva vergini: impiego adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.);
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.** L'art. 25-*quaterdecies* prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai seguenti reati: frode sportiva (art.1, L. 401/1989) e delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative (art.4, L. 401/1989) [14];
- **reati tributari**, richiamati dall'art. 25-*quinqiesdecies*, includendo diverse fattispecie del d.lgs. 74/2000, quali: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Indebita compensazione, occultamento o distruzione di documenti contabili, omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- **contrabbando**; richiamato dall'art. 25-*sexiesdecies* che include i reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione di cui al decreto legislativo emanato ai sensi

degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

- **delitti contro il patrimonio culturale**; richiamato dall'art. 25 septiesdecies che richiama gli articoli 518.novies c.p., 518-ter, 518.decies, 518-undecies, 518-duodecies, 518-quaterdecies, 518-bis, 518 quater, 518 octies c.p., inserito dall'art. 3 comma 1 L 9 marzo 2022, n. 22;

- **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, richiamato dall'art. 25 octiesdecies, che richiama gli articoli 518-sexies e 518-terdecies, inserito dall'art. 3 comma 1 L 9 marzo 2022, n. 22.

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, a breve, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria

1.5. Apparato sanzionatorio

Gli artt. 9-23 del d.lgs. n. 231/2001 prevedono a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, *“Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente”*) che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

– il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

– l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (e cioè dei reati contro la pubblica amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica - quali la falsità in monete - dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dei reati transnazionali, dei reati in materia di salute e sicurezza nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l'industria e il commercio, dei delitti in materia di violazione del diritto di autore, di taluni reati ambientali, dei reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, induzione indebita a dare o promettere utilità, etc.) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

· la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

· in caso di reiterazione degli illeciti [15].

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva [16]. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 231/2001[17].

1.6. Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del d.lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. n. 231/2001).

1.7. Vicende modificative dell'ente

Il d.lgs. n. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute **[18]**.

Gli artt. 28-33 del d.lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. n. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del d.lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima

della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2[19], del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del d.lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi [20]. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. n. 231/2001) [21]; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.8. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero [22]. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)[23] e, anche

in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*; sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. n. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38 che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo [24].

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2001).

1.10. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del d.lgs. n. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 231/2001):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo alla società una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà

dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata qualora la società riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa" [25].

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta [26].

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.11. Codici di comportamento (linee guida)

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede che *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto*

con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

Confindustria, in attuazione di quanto previsto al sopra citato articolo ha definito le Linee guida[27] per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, “Linee guida di Confindustria”) fornendo, tra l’altro, indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un Codice di Condotta e Etica Aziendale con riferimento ai reati *ex d.lgs. 231/2001* e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell’Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Le Linee guide di Confindustria sono state trasmesse, prima della loro diffusione, al Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001, affinché quest’ultimo potesse esprimere le proprie osservazioni entro trenta giorni, come previsto dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001, sopra richiamato.

L’ultima versione è stata pubblicata nel mese di giugno 2021 (con approvazione da parte del Ministero della Giustizia in data 8 giugno 2021).

La Società ha adottato il proprio modello di organizzazione gestione e controllo sulla base delle Linee guida elaborate dalle principali associazioni di categoria e, in particolare, delle Linee guida di Confindustria.

1.12. Sindacato di idoneità

L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare

o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

2.1. Oggetto sociale

La Società svolge la propria attività nel settore della:

- costruzione, diretta o anche mediante appalti, di fabbricati (civili, industriali od agricoli) ed edifici prefabbricati; demolizione, recupero, ristrutturazione e restauro di edifici, comprese le opere di urbanizzazione, le opere concernenti la viabilità, lottizzazione e valorizzazione di aree, lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato, demolizioni e sterri; opere speciali in cemento armato, lavori edili e murari in genere;
- compravendita, permuta, locazione e sub-locazione, non finanziaria, di fabbricati (siano essi civili, industriali od agricoli) nonché di terreni e aree fabbricabili e loro utilizzazione ai fini edificatori anche con assunzione ed esecuzione di opere edili di ogni genere sia in proprio che per conto terzi;
- esecuzione di tutte le attività connesse allo svolgimento del ruolo di general contractor nell'erogazione di servizi integrati multiservizi - global service - facility management, anche mediante l'assunzione di appalti sia da privati che da enti pubblici in genere;
- interventi di ristrutturazione di patrimoni edilizi esistenti civili e industriali, messa a norma di impiantistica, ricerca e riparazione guasti, certificazione conformità impianti, servizi di manutenzione e riparazione tetti, lastrici solari, balconi e grondaie, ricerca perdite, infiltrazioni, ripristino opere murarie;
- la costruzione di edifici civili, industriali, monumentali, lavori di terra, opere speciali ed in cemento armato, acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, gasdotti, oleodotti, costruzioni e pavimentazione di strade, impianti di depurazione, opere edili in genere;
- tinteggiatura, verniciatura e rifacimento di facciate ed esterni, intonacatura e impermeabilizzazione, opere di imbiancatura di pareti interne ed esterne, ripristino muri con muffe, umidità e crepe di assestamento, ripristino pitture varie;
- restauro e manutenzione di edifici sia civili che industriali, condomini, immobili strumentali in genere e complessi residenziali e turistico-alberghieri;
- creazione, realizzazione e manutenzione di complementi d'arredo e intonaci colorati; realizzazione di stucchi a calce e con marmorino, velature di pareti; consulenza, studio e progettazione di colori e bozze esecutive nonché consulenze tecniche e di finitura estetica;

- lavori vari e divisori in cartongesso, controsoffittature, cornici decorative, fornitura e applicazione di carte da parati, sia tradizionali che viniliche, moquette e tappezzeria;
- fornitura e posa in opera di rivestimenti plastici e isolamenti termici a cappotto, isolamenti tecnici, acustici, antincendio;
- import-export di mobili, materiali e accessori di vario tipo per finiture edili, fornitura e posa in opera di infissi di ogni genere e tipo, mobili, tessuti e accessori di ogni tipo e tendaggi d'interni di ogni dimensione e colore nonché arredo in genere; fornitura di ferramenta in genere e ogni materiale dedicato, necessario o accessorio alla posa in opera, installazione, ristrutturazione e manutenzione dei beni sopra elencati;
- tutto quanto sopra da eseguire sia in proprio che per conto terzi, tanto in appalto che in economia.
- La società, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, potrà svolgere in via non prevalente e del tutto occasionale, tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2.2. Modello di governance

Il Consiglio di amministrazione della Società risulta composto da:

- [REDACTED] a carica in Milano Via [REDACTED] quale **Presidente e Amministratore Delegato**;
- [REDACTED] Milano Via Monte [REDACTED] di **Amministratore Delegato**

La rappresentanza legale della Società è attribuita:

- Al Signor [REDACTED] qualità di **Presidente del CdA e Amministratore Delegato**, al quale sono attribuiti, con firma libera e disgiunta, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nessuno escluso, eccezion fatta per i poteri attribuiti in via esclusiva all'Amministratore Sig. [REDACTED]
- Al Signor [REDACTED] in qualità di **Amministratore Delegato**, al quale sono attribuiti i seguenti poteri operativi di gestione:
 - in via disgiunta delega per l'organizzazione dei lavori, acquisto beni, merci e materiali per cantieri, coordinamento delle maestranze a seconda delle competenze richieste e della natura degli interventi, al fine di ottimizzarne le tempistiche; la gestione dei rapporti con i fornitori e clienti, gestione incassi e pagamenti; la predisposizione di offerte e preventivi; la sottoscrizione,

stipula e revisione di contratti di appalto e subappalto; la partecipazione a gare d'appalto sia pubbliche che private con la facoltà di sottoscrivere e presentare tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento delle stesse;

in via esclusiva la funzione di Responsabile della sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione della sicurezza sui cantieri esterni in esecuzione della commessa di lavoro, anche coordinandosi con i responsabili della sicurezza delle aziende terze clienti e quelle di eventuali altri appaltatori presenti in loco.

Sono quindi a lui conferiti in via esclusiva, in forza del presente atto, tutti i poteri spettanti agli amministratori per quanto riguarda la prevenzione in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro nonché la tutela ambientale e di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, presso tutti i cantieri esterni in cui la società svolgerà la propria attività.

Egli li esercita in via autonoma, con capacità di spesa illimitata, e ne riferisce all'organo amministrativo della società affinché ne possa dare conto all'assemblea dei soci.

A lui rispondono, quindi, quali primi, immediati ed essenziali collaboratori, capi e preposti. Con riguardo alle esigenze di tutela della sicurezza, dell'igiene e dell'ambiente, a lui compete l'osservanza rigorosa di tutti i precetti legali ed altresì di quelli dell'esperienza e della tecnica in materia.

In tale funzione il Signor [REDACTED] dovrà provvedere all'adeguamento alle disposizioni, normative e regolamenti con predisposizione di adeguate progettazioni e dovrà curare la corretta esecuzione secondo le buone norme, nelle materie antinfortunistiche per tutte le situazioni o i contesti che comportino o prevedano il rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Per l'attuazione di ciò potrà avvalersi della nomina di consulenti e/o progettisti esterni nelle singole branche ove lo ritenga necessario, così anche per l'esecuzione dei lavori, ove occorranò persone di particolare capacità tecnica che non siano già a disposizione nei ruoli organici dell'azienda.

Il signor [REDACTED] è delegato a provvedere ai controlli e alle verifiche di cui sopra al fine di garantire l'adeguamento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e nel loro divenire, con facoltà di avvalersi di terze persone e/o società con particolare specializzazione in materia e capacità di spesa illimitata in relazione agli adempimenti da eseguire e da far eseguire.

Il signor [REDACTED] è pienamente responsabile per tutti gli adempimenti derivantigli dalla presente delega.

Sono a carico dell'azienda le sanzioni eventualmente erogate dall'autorità giudiziaria o amministrativa e derivanti dalla inosservanza di quanto prescritto nella presente delega, come pure gli oneri derivanti da condanne per reati oblati e non.

In tali casi il signor ██████████ sarà esonerato da qualsivoglia pagamento cui invece provvederà tempestivamente l'azienda attraverso legali di sua fiducia nell'interesse del nominato amministratore delegato.

Al signor ██████████ è inoltre garantita assistenza legale a spese dell'azienda nel caso sia convenuto in giudizio per violazioni inerenti il contenuto della delega.

Il tutto con promessa di rato e valido e sotto gli obblighi di legge.


Tale nomina viene effettuata in considerazione della sua qualità di responsabile, della capacità professionale dimostrata, della specifica esperienza acquisita e della competenza tecnica nella specifica materia;

in via esclusiva la qualifica di “Datore di Lavoro” in materia di responsabilità nell’ambito della gestione dei rapporti con il personale dipendente per stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro per qualsiasi categoria di dipendenti, fissare e variare mansioni, orari di lavoro, retribuzioni e concertare i piani ferie nonché applicare sanzioni disciplinari; organizzare l’attività lavorativa e conferire incarichi di lavoro al personale dipendente, definendone tempi e modi di svolgimento; acquisire prestazioni professionali in genere, stipulare e risolvere contratti per rendere e richiedere servizi di consulenza; rappresentare la società innanzi a qualsiasi Organizzazione od Ente sindacale, previdenziale o associazione di categoria; stipulare accordi con le Organizzazioni sindacali aziendali, provinciali, nazionali, di coordinamento e con le associazioni dei lavoratori; conciliare e transigere qualunque contestazione presso Enti Pubblici in genere e Direzione Provinciale del Lavoro in particolare, nominare periti ed arbitri anche come amichevoli compositori con rinuncia all’appello nonché conferire procure legali a terzi professionisti per la gestione del contenzioso presso il Tribunale – Sezione Lavoro.

Il Collegio Sindacale nominato ed operante ai sensi di legge, si compone di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente dell’organo, e di due supplenti. Al Collegio Sindacale spettano le attribuzioni di legge. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

2.3. Modello di organizzazione

La società ha il seguente modello di organizzazione come da organigramma di seguito riportato.



La società si avvale inoltre di deleghe esterne relativamente allo svolgimento delle seguenti attività:

- Gestione impianto di videosorveglianza;
- Contabilità generale - Studio paghe – diritto del lavoro;
- RSPP esterno;
- Consulenza sicurezza, qualità, privacy.

2.4. Codice etico

Il Codice Etico è stato adottato nell’ambito della formazione del presente modello e verrà distribuito a tutti i dipendenti già assunti nonché, al momento dell’assunzione, dei dipendenti che verrà assunti in futuro con il titolo di Codice Etico e di Condotta. Tale Codice ha lo scopo di fornire il quadro di riferimento etico sul quale è basata ogni decisione, sia a livello individuale che come membri dell’organizzazione globale.

Il Codice Etico contiene i principi guida che dovrebbero essere applicati da tutti i dipendenti al fine di orientare il proprio comportamento nelle diverse aree di attività.

L’osservanza delle norme del Codice Etico e di Condotta Aziendale è uno specifico adempimento derivante dal rapporto di lavoro.

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1. Premessa

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione delle tipologie di reato incluse nel Decreto, è un atto di responsabilità sociale da parte della Società dal quale scaturiscono benefici per tutti gli *stakeholder*: azionisti, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti dell'impresa.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati *standard* di comportamento adottati dalla Società assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici e *standard* di comportamento.

La Società ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

3.2. Il Progetto per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Progetto è articolato nelle quattro fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue.

- ***Fase 1 - Avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.***
- *Presentazione del Progetto nella sua complessità, raccolta e analisi della documentazione, e preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 (processi/attività c.d. "sensibili").*
- ***Fase 2 - Analisi dei processi e delle attività sensibili.***
- *Individuazione e analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi ed altri elementi/attività di compliance.*
- ***Fase 3 - Gap analysis ed Action Plan.***
- *Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e delle azioni di "rafforzamento" dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).*

- *Fase 4 - **Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo.***
- *Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento e coerente con le Linee Guida di Confindustria.*

Qui di seguito verranno esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

3.3. Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "processi sensibili" e "attività sensibili").

Scopo della Fase 1 è stato appunto l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

In particolare, a seguito della presentazione del Progetto, si è provveduto a creare un Team di lavoro composto da professionisti esterni e risorse interne della Società con assegnazione dei rispettivi compiti e ruoli operativi.

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale hanno permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Al termine della Fase 1 è stato predisposto un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso del Progetto.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella Fase 1, conclusa con la condivisione dei processi/attività sensibili individuati con il Team di lavoro:

- *raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: organigrammi, principali procedure organizzative, schede principali compiti, procure, ecc.);*
- *analisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di business della Società;*
- *rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;*
- *individuazione preliminare dei processi/attività sensibili ex d.lgs. n. 231/2001;*
- *individuazione preliminare delle direzioni/funzioni responsabili dei processi sensibili identificati.*

3.4. Analisi dei processi e delle attività sensibili

Obiettivo della Fase 2 è stato quello di analizzare e formalizzare per ogni processo/attività sensibile individuato nella Fase 1: i) le sue fasi principali, ii) le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, iii) gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. n. 231/2001.

In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali con i *key officer* che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi come riferimento, tra l'altro, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività e delle decisioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe/procure formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Le interviste sono state realizzate da professionisti esperti di *risk management* e *process analysis*.

I risultati delle interviste, condotte con le modalità sopra descritte, sono stati condivisi con il Team di Lavoro.

Qui di seguito sono elencate le diverse attività che hanno caratterizzato la Fase 2, al termine della quale è stato elaborato il documento “Matrice identificazione aree a rischio”, i cui contenuti fondamentali sono:

- *esecuzione di interviste strutturate con i key officer, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:*
 - *i processi elementari/attività svolte;*
 - *le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;*
 - *i relativi ruoli/responsabilità;*
 - *il sistema dei controlli esistenti;*
- *condivisione con i key officer di quanto emerso nel corso delle interviste;*
- *formalizzazione della mappa dei processi/attività sensibili in apposita scheda che raccoglie le informazioni ottenute e le eventuali criticità individuate sui controlli del processo sensibile analizzato.*

3.5. Gap Analysis ed Action Plan

Lo scopo della Fase 3 è consistito nell'individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 e ii) delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di *risk assessment* sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("*as is*") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 ("*to be*").

Attraverso il confronto operato con la *gap analysis* è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. n. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte in questa Fase 4, che si è conclusa dopo la condivisione del documento di *gap analysis* e del piano di attuazione (cd. *Action Plan*) con il Team di Lavoro e l'Alta Direzione:

- *gap analysis: analisi comparativa tra il modello organizzativo esistente ("as is") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo "a tendere" conforme alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 ("to be") con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al Codice di Condotta e Etica Aziendale, al sistema delle procedure aziendali, alle caratteristiche dell'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;*
- *predisposizione di un piano di attuazione per l'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e delle azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).*

3.6. Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della Fase 4 è stato quello di predisporre il modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria.

La realizzazione della Fase 4 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

3.7. Il modello di organizzazione, gestione e controllo

La costruzione da parte della Società di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 (di seguito, il "Modello") ha comportato, dunque, un'attività di *assessment* del modello organizzativo esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo introdotti con il

d.lgs. n. 231/2001 e, conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto stesso.

Il d.lgs. n. 231/2001, infatti, attribuisce, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto, un valore discriminante all'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 un modello di organizzazione e gestione e controllo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli di controllo diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società ha inteso predisporre un Modello che, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di *governance* ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

L'adozione del Modello, ai sensi del citato Decreto, non costituisce un obbligo. La Società ha, comunque, ritenuto tale adozione conforme alle proprie politiche aziendali al fine di:

- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- sensibilizzare, con le medesime finalità, tutti i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società (collaboratori esterni, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, di adeguarsi a condotte tali da non comportare il rischio di commissione dei reati;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio).

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che: i) incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e ii) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

Il Modello, così come approvato dal Consiglio di amministrazione, comprende i seguenti elementi costitutivi:

- processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001;
- previsione di *protocolli (o standard)* di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- processo di individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- organismo di vigilanza;
- flussi informativi da e verso l'organismo di vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
- codice di Condotta e Etica Aziendale

I sopra citati elementi costitutivi sono rappresentati nei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. 231/01 (costituito dal presente documento);
- Codice di Condotta e Etica Aziendale.

Il documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. 231/01" contiene:

(i) nella Parte Generale, una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento;
- alla realtà aziendale, sistema di *governance* e assetto organizzativo della Società;
- alle caratteristiche dell'organismo di vigilanza della Società, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- ai criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

(ii) nella Parte Speciale, una descrizione relativa:

- alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;

· ai processi/attività sensibili e relativi *standard* di controllo.

Il documento prevede quale parte integrante del Modello e elemento essenziale del sistema di controllo il Codice di Condotta e Etica Aziendale, approvato con determinazione del Consiglio di amministrazione.

Il Codice di Condotta e Etica Aziendale raccoglie i principi etici e i valori che formano la cultura aziendale e che devono ispirare condotte e comportamenti di coloro che operano nell'interesse della Società sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione aziendale, al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

L'approvazione del Codice di Condotta e Etica Aziendale crea un *corpus* normativo interno coerente e efficace, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società e si integra completamente con il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

3.8 Obbligo di conformità al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte del socio di maggioranza Società Ferri Contract s.r.l.

La Società Edil Ferri s.p.a. ha richiesto alla Società Ferri Contract s.r.l., in quanto socio di maggioranza avente direzione, controllo e coordinamento, di prendere visione del Modello 231 ed operare nel pieno rispetto dei principi contenuti nel presente Modello 231 e del Codice Etico.

La Società Ferri Contract s.r.l. si impegna pertanto:

- a prendere conoscenza del contenuto del Modello 231 e del Codice Etico adottato dalla Società;
 - a conformarsi ai principi generali ivi contenuti nello svolgimento delle proprie attività che possano avere riflessi sull'operatività della Società;
 - ad assumere ogni decisione assembleare conformandosi ai principi dettati dal Modello 231 e del Codice Etico adottato dalla Società;
 - a collaborare attivamente, ove richiesto, con l'Organismo di Vigilanza della Società nell'ambito delle verifiche di conformità.
- 

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

4.1. L'organismo di vigilanza



In base alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex art.* 5 del d.lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

– adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati considerati;

– affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento [28] ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale organismo istituito dalla società al proprio interno.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. n. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria [29] suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

- (i) autonomia e indipendenza;
- (ii) professionalità;
- (iii) continuità di azione.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l'appunto operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio, la previsione di riporti dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale nonché la previsione, nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting*, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'organismo di vigilanza.

Peraltro, le Linee guida Confindustria dispongono che *“nel caso di composizione mista o con soggetti interni dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità”*.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di organismo di vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale.

Il requisito della continuità d'azione rende necessaria la presenza nell'organismo di vigilanza di una struttura interna dedicata in modo continuativo all'attività di vigilanza sul Modello.

Il d.lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza [30].

In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, fosse in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto, nel rispetto dei requisiti anche di autonomia e indipendenza in precedenza evidenziati.

In questo quadro, l'Organismo di Vigilanza (di seguito “Organismo di Vigilanza” o “OdV”) della Società è un organismo collegiale individuato in virtù delle competenze professionali maturate e delle

caratteristiche personali, quali una spiccata capacità di controllo, indipendenza di giudizio ed integrità morale.

4.2. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con determinazione del Consiglio di amministrazione e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina e comunque fino a quando resta in carica il Consiglio di amministrazione che lo ha nominato ed è rieleggibile.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità [31].

Nella scelta del componente gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo, all'onorabilità e all'assoluta autonomia e indipendenza rispetto alla stessa; il Consiglio di amministrazione, in sede di nomina, deve dare atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità [32].

In particolare, in seguito all'approvazione del Modello o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza dei seguenti motivi di ineleggibilità:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del decreto di sequestro *ex art. 2 bis* della legge n. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale o reale;

- mancanza dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D. M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i membri del Collegio Sindacale di società quotate, adottato ai sensi dell'art. 148 comma 4 del TUF.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, accertata da una determinazione del Consiglio di amministrazione, questi decadrà automaticamente dalla carica.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare

re un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse, relazioni di parentela con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);

- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa (anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società) mediante un'apposita determinazione del Consiglio di amministrazione e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali: l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta cui l'Organismo è tenuto; l'omessa redazione del programma di vigilanza;

- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);

- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità

di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d’atto del Consiglio di amministrazione;

- nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

Qualsiasi decisione riguardante l’Organismo di Vigilanza relativa a revoca, sostituzione o sospensione sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

4.3. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L’attività di verifica e di controllo svolta dall’Organismo è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Società.

All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001.

L’Organismo dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo.

In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri **[33]**:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l’introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo - con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Programma delle attività di vigilanza - e controlli a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l’efficienza ed efficacia del Modello;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti

necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di amministrazione;

- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli amministratori, agli organi di controllo, alle società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo deve essere inserito nei singoli contratti;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in - conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione delle aree sensibili, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001 e del Modello, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali, instaurando anche dei controlli sulla frequenza. A questo proposito sarà necessario differenziare il programma prestando particolare attenzione a quanti operano nelle diverse attività sensibili;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti.

In questi casi l'Organismo deve informare il Consiglio di amministrazione nella riunione immediatamente successiva;

- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
 - verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2001;
- Nello svolgimento della propria attività l'Organismo può avvalersi delle funzioni presenti in Società in virtù delle relative competenze, anche attraverso la costituzione di una Segreteria Tecnica.

4.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi dai quali emerga una situazione che possa determinare una violazione anche potenziale del Modello o che, più in generale, possa essere rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di monitorare le operazioni potenzialmente sensibili e di predisporre un efficace sistema di comunicazione interno per consentire la trasmissione e la raccolta di notizie rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il quale prevede, all'art 6, comma 2, lettera d), al fine di favorire il corretto espletamento dei compiti ad esso assegnati, l'obbligo d'informazione verso l'OdV da parte dei Destinatari del Modello.

Le segnalazioni verso l'OdV possono riguardare tutte le violazioni del Modello, anche solo presunte, e fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini dell'attuazione e dell'efficacia dello stesso.

In particolare, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- la pendenza di un procedimento penale a carico dei dipendenti e le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali e/o unità operative nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere notizie relative all'effettiva attuazione del Modello, nonché fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, in relazione a fattispecie previste dal D. Lgs. 231/2001, ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Tale obbligo grava anche su tutti i soggetti (amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, fornitori ecc.) che, nello svolgimento della loro attività, vengano a conoscenza delle suddette violazioni.

Le segnalazioni possono pervenire all'Organismo di Vigilanza sia in forma cartacea (utilizzando l'apposita cassetta postale sita all'ingresso della sede centrale), sia in forma elettronica; a tal proposito, oltre al mantenimento dell'indirizzo e-mail odv@edilferrispa.it, nel rispetto della legge 179/2017, verrà introdotta una piattaforma informatica per le segnalazioni che sarà divulgata a tutti i dipendenti della società.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi a lui noti, utili a riscontrare, con le dovute verifiche, i fatti riportati. In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- **Oggetto:** è necessaria una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti.
- **Segnalato:** il segnalante deve indicare le generalità o comunque altri elementi (come la funzione/ruolo aziendale) che consentano un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento illecito.
- Inoltre, il segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi: (i) le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà di mantenere riservata la sua identità; (ii) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati; (iii) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti.
- Qualora la segnalazione sia palesemente infondata e/o fatta con dolo o colpa grave e/o con lo scopo di nuocere alla persona segnalata, la Società e la persona segnalata sono legittimate, rispettivamente, ad agire per la tutela della correttezza dei comportamenti in azienda e della propria reputazione.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Le segnalazioni, anche quando anonime, devono sempre avere un contenuto rilevante ai sensi del Decreto o Codice Etico. L'anonimato non può in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a dissapori o contrasti tra dipendenti. La tutela dell'identità del segnalante viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato o l'azienda. In questo caso, tale comportamento costituisce grave violazione disciplinare e sarà sanzionato secondo le procedure previste dal capitolo 5 del presente

Modello esattamente come il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede.

È parimenti vietato:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

In estrema sintesi, ogni segnalazione deve avere come unico fine la tutela dell'integrità della compagnia o la prevenzione e/o la repressione delle condotte illecite come definite nel Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà valutare con tempestività le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari. L'eventuale decisione di non dar corso allo svolgimento di indagini interne dovrà essere motivata, documentata e conservata gli atti dell'Organismo stesso. Le segnalazioni ricevute verranno conservate agli atti protocollate come allegati ai verbali dell'OdV.

Compito dell'Organismo di Vigilanza è garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando anche la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; il venir meno a tale obbligo rappresenta una grave violazione del Modello.

4.5. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno dieci anni.

4.6. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di reporting dall'Organismo di Vigilanza:

- su base continuativa, riporta al Consiglio di amministrazione;
- su base periodica almeno semestrale, presenta una relazione al Consiglio di amministrazione.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati.

L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza periodica (almeno semestrale), una relazione informativa, relativa alle attività svolte, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;

- con cadenza continuativa, dei rapporti scritti concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo e significato nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo da presentare al Consiglio di amministrazione.
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.) e, in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di amministrazione.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria [34].

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello adottato dalla Società deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei "Destinatari" di seguito definiti.

La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da un dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Modello della Società, oltre le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

Il presente sistema sanzionatorio, adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) d.lgs. n. 231/2001 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso C.C.N.L. vigente ed applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall'Organismo di Vigilanza.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

5.2. Sanzioni e misure disciplinari

5.2.1. Sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Il Codice di Condotta e Etica Aziendale e il Modello costituiscono un complesso di norme alle quali il personale dipendente di una società deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2104 e 2106 c.c. e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, tutti i comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle previsioni del Codice di Condotta e Etica Aziendale, del Modello e delle sue procedure di attuazione, costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, infrazioni, comportanti la possibilità dell'instaurazione di un procedimento disciplinare e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro sono, nel caso di specie, applicabili – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) – i provvedimenti previsti agli artt. 50, 51 e 52 del CCNL per i dipendenti delle industrie chimiche.

Le infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) multa;
- 4) sospensione;
- 5) licenziamento.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi otto giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro gli otto giorni successivi tali giustificazioni si riterranno accolte.

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla presentazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, che dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

5.2.2. Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del Dirigente oltre a riflettersi all'interno della Società, costituendo modello ed esempio per tutti coloro che vi operano, si ripercuote anche sull'immagine esterna della medesima. Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle prescrizioni del Codice di Condotta e Etica Aziendale, del Modello e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Nei confronti dei Dirigenti che abbiano commesso una violazione del Codice di Condotta e Etica Aziendale, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, la funzione titolare del potere disciplinare avvia i procedimenti di competenza per effettuare le relative contestazioni e applicare le misure sanzionatorie più idonee, in conformità con quanto previsto dal CCNL Dirigenti e, ove necessario, con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300.

Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo. Tra l'altro, con la contestazione può essere disposta cautelativamente la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato, fino alla eventuale risoluzione del rapporto in presenza di violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società.

5.2.3. Sanzioni nei confronti degli Amministratori

Nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Modello da parte di uno o più Amministratori, sarà data informazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale affinché siano presi gli opportuni provvedimenti in conformità alla normativa ovvero alle prescrizioni adottate dalla Società. Si ricorda che a norma dell'art. 2392 c.c. gli amministratori sono responsabili verso la società per non aver adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la dovuta diligenza. Pertanto, in relazione al danno cagionato da specifici eventi pregiudizievoli strettamente riconducibili al mancato esercizio della dovuta diligenza, potrà correlarsi l'esercizio di un'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. e seguenti a giudizio dell'Assemblea.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

5.2.4. Sanzioni nei confronti dei Sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci [35], l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure ritenute più idonee.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

5.2.5. Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società

Per quanto concerne i collaboratori o i soggetti esterni che operano su mandato della Società, preliminarmente vengono determinate le misure sanzionatorie e le modalità di applicazione per le violazioni del Codice di Condotta e Etica Aziendale, del Modello e delle relative procedure attuative.

Tali misure potranno prevedere, per le violazioni di maggiore gravità, e comunque quando le stesse siano tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del soggetto responsabile delle violazioni, la risoluzione del rapporto. Qualora si verifichi una violazione da parte di questi soggetti, il responsabile del contratto informa, con relazione scritta, il legale rappresentante.

5.2.6. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul loro rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso procedendo alla loro eliminazione, il Consiglio di amministrazione assumerà, di concerto con il Collegio Sindacale gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

In caso di presunti comportamenti illeciti da parte di membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di amministrazione, una volta ricevuta la segnalazione, indaga circa l'effettivo illecito occorso e quindi determina la relativa sanzione da applicare.

6. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1. Premessa

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali. Sono, infatti destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni, i fornitori, ecc.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle “aree sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello” e di “promuovere e elaborare interventi di

comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

6.2. Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello e del Codice di Condotta e Etica Aziendale; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle procedure di implementazione all'interno dell'organizzazione agli stessi applicabili, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

Ai dipendenti e ai nuovi assunti viene consegnato un estratto del Modello e il Codice di Condotta e Etica Aziendale o viene garantita la possibilità di consultarli direttamente sull'*Intranet* aziendale in un'area dedicata; ed è fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello e del Codice di Condotta e Etica Aziendale ivi descritti.

In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete *Intranet*, tale documentazione dovrà essere messa a loro disposizione con mezzi alternativi quali ad esempio l'allegazione al cedolino paga o con l'affissione nelle bacheche aziendali.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello e del Codice di Condotta e Etica Aziendale sono garantite dai responsabili delle singole funzioni che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, e-learning, staff meeting, etc.).

A conclusione dell'evento formativo, i partecipanti dovranno compilare un questionario, attestando, così, l'avvenuta ricezione e frequentazione del corso.

La compilazione e l'invio del questionario varrà quale dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei contenuti del Modello.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.3. Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Società

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società è resa disponibile copia cartacea del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà

fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi del Modello stesso e del Codice di Condotta e Etica Aziendale.

Idonei strumenti di comunicazione e formazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.4. Organismo di Vigilanza

Una formazione o informazione specifica (ad esempio in ordine a eventuali cambiamenti organizzativi e/o di business della Società) è destinata ai membri dell'Organismo di Vigilanza e/o ai soggetti di cui esso si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni.

6.5. Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: fornitori, consulenti e altri collaboratori autonomi) con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

A tal fine, la Società fornirà ai soggetti terzi un estratto dei Principi di riferimento del Modello e del Codice di Condotta e Etica Aziendale e valuterà l'opportunità di organizzare sessioni formative ad hoc nel caso lo reputi necessario.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, e-learning).

7. ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI VIGILANZA, DI AGGIORNAMENTO E DI ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1. Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività, prevedendo un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati. Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.2. Aggiornamento e adeguamento

Il Consiglio di amministrazione determina in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, che provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, la Società apporta con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti determinati dal Consiglio di amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di determina di ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione la determina di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;

- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante determina del Consiglio di amministrazione.

8. NOTE

[1] Si tratta dei seguenti reati:

(articolo 24 del decreto) malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), articolo 353, 353-*bis*, 356, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);

(articolo 25 del decreto) delitti di cui articoli 314, primo comma, 314-*bis* e 316 del codice penale quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-*bis* c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), delitti del corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

[2] articolo modificato dall'articolo 20, comma 1, della Legge 28 giugno 2024, n. 90.

[3] L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" all'art. 15 comma 7, ha

modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

[4] L'art 25-ter è stato introdotto nel d. lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002 e successivamente integrato e modificato, da ultimo ~~con la legge n. 69 del 27 maggio 2015~~ con il D.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023. L'art. 25-ter tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), compresi i fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), contravvenzione di falso in prospetto (art. 2623 secondo comma c.c.), delitto di falso in prospetto (2623 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.; l'art. 35 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha premesso all'art 175 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, l'art. 174-bis e 174-ter), delitto di falso in prospetto impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.) dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) e istigazioni di cui al primo comma dell'art. 2635-bis c.c., illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (inserito dall'articolo 55, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19). Il d.lgs. n. 39/2010, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell'abrogare l'art 2624 c.c. e modificare l'art 2625 c.c., non ha effettuato il coordinamento con l'art 25-ter del d.lgs. 231.

[5] L'art 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei *“delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”*, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, *“che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”*. Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei *“delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale*

e dalle leggi speciali” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l’applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l’art. 270-bis c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l’art. 270-ter c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

[6] L’art. 25-*quinqüies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqüies* c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis), adescamento minorenni (art. 609 undecies) .

[7] La norma prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all’art. 187-*quinqüies* del TUF, l’ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza”.

[8] I reati indicati dall’art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati **transnazionali** quando l’illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell’illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un’autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo - nell’ultimo comma che “*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si*

applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231". Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

[10] L'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'art. 3, comma 5, L. 15 dicembre 2014, n. 186, e da ultimo sostituito dall'articolo 72, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha modificato l'art. 25 *octies*, d.lgs. 231/2001 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche al nuovo reato di autoriciclaggio previsto dall'art. 648 *ter.1*, c.p.

[11] Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

[12] E' stata introdotta, a tale riguardo, la Legge n. 68 del 22 maggio 2015, che ha l'obiettivo di contrastare in modo severo tutte le attività illecite che sono state messe in campo dalle molteplici organizzazioni criminali e che riguardano la gestione non regolare dei rifiuti e dei prodotti pericolosi in generale.

[13] L'articolo è stato aggiunto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018.

[14] L'articolo è stato aggiunto dalla L. n. 39/19.

[15] Art. 13, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. n. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale *"Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva."*

[16] Si veda, a tale proposito, l'art. 16 d.lgs. n. 231/2001, secondo cui: *"1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o*

agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

[17] Si veda l'art. 15 del d.lgs. n. 231/2001: *“Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.*

b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva”.

[18] La disposizione in esame rende esplicita la volontà del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale. L'art. 8 *“Autonomia della responsabilità dell'ente”* del d.lgs. n. 231/2001 prevede *“1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia.”*

[19] Art. 11 del d.lgs. n. 231/2001: *“Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto*

della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.(...)".

[20] Art. 32 d.lgs. n. 231/2001: *"Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso".* La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce che *"La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato"*.

[21] Art. 33 del d.lgs. n. 231/2001: *"Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda".* Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce: *"Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente"*.

[22] L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: *"1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."*

[23] Art. 7 c.p.: “Reati commessi all’estero - *E’ punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana*”. Art. 8 c.p.: “*Delitto politico commesso all’estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E’ altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.*” Art. 9 c.p.: “*Delitto comune del cittadino all’estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l’extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.*” Art. 10 c.p.: “*Delitto comune dello straniero all’estero – Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell’ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l’extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene” .*

[24] Art. 38, comma 2, d.lgs. n. 231/2001: “*Si procede separatamente per l’illecito amministrativo dell’ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l’incapacità dell’imputato, N.d.R.];*

b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario." Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità" (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

[25] La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

[26] Art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

[27] Si precisa che il riferimento alle Linee guida di detta associazione di categoria viene svolto in ragione dell'iscrizione della Società, e/o di sedi secondarie della stessa, tanto alla Confcommercio che alla Confindustria. Tuttavia, poiché le Linee guida di Confindustria presentano una trattazione più completa ed organica degli argomenti attinenti al recepimento del d.lgs. 231/2001 rispetto al più ristretto "Codice etico" emanato dalla Confcommercio (e peraltro largamente ispirato nei suoi contenuti alle Linee guida di Confindustria la cui prima versione è anteriore a quella del predetto Codice etico), si è ritenuto preferibile utilizzare come riferimento primario nell'ambito del presente documento il richiamo alle disposizioni delle Linee guida di Confindustria, ferma restando la costante verifica della compatibilità dei rinvii operati con i corrispondenti principi espressi dal Codice etico di Confcommercio.

[28] La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma, a tale proposito: "L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che

deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)".

[29] Linee Guida Confindustria: *"..i requisiti necessari per assolvere il mandato ed essere, quindi, identificata nell'Organismo voluto dal d.lgs. n. 231/2001 possono essere riassunti in:*

- **Autonomia ed indipendenza:** *queste qualità si ottengono con l'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il "riporto" al massimo Vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.*
- **Professionalità:** *Questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Quanto all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, è evidente il riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; ad elementi di psicologia; alle metodologie per l'individuazione di frodi; ecc. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo); oppure in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio di tipo consulenziale); o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati.*
- **Continuità di azione:** *per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale è quello delineato, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari".*

[30] Le Linee guida di Confindustria precisano che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001 *"non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di vigilanza (Odv). Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'Odv componenti interni ed esterni all'ente (...). Sebbene in via di principio la composizione sembri indifferente per il legislatore, tuttavia, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei*

controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente". Confindustria, Linee guida, giugno 2021.

[31] "Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di vigilanza ed in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (es. un amministratore non esecutivo o indipendente membro del comitato per il controllo interno; un componente del Collegio sindacale; il preposto al controllo interno). In questi casi l'esistenza dei requisiti richiamati viene già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per gli amministratori indipendenti, per i sindaci e per il preposto ai controlli interni". Confindustria, Linee guida, giugno 2021.

[32] Nel senso della necessità che il Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina "dia atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri", Ordinanza 26 giugno 2007 Trib. Napoli, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Sez. XXXIII.

[33] Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'**effettività** del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- disamina in merito all'**adeguatezza** del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati;
- presentazione di **proposte di adeguamento** del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale.
- **follow-up**, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Confindustria, Linee guida, giugno 2021.

[34] "La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dai datori di lavoro, salvo, naturalmente, il successivo eventuale controllo del giudice del lavoro, non deve, infatti, necessariamente coincidere con la valutazione del giudice in sede penale, data l'autonomia della violazione del Codice Etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato. Il datore di lavoro non è tenuto quindi, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso. I principi di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono infatti non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione

della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale". Confindustria, Linee guida, cit., giugno 2021.

[35] Sebbene i Sindaci non possano essere considerati - in linea di principio - soggetti in posizione apicale, come affermato dalla stessa Relazione illustrativa del d.lgs. n. 231/2001 (pag. 7), tuttavia è astrattamente ipotizzabile il coinvolgimento, anche indiretto, degli stessi sindaci nella commissione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 (eventualmente a titolo di concorso con soggetti in posizione apicale).

EDIL FERRI SPA

Modello di organizzazione e gestione D. Lgs. 231/2001 - Parte speciale



Edil Ferri

EDIL FERRI SPA

Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Introduzione alla Parte Speciale del Modello di organizzazione e gestione D. Lgs. 231/2001.

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i destinatari del Modello organizzativo – come declinati al par. 3.7 della Parte Generale dello stesso – dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte da Edil Ferri S.p.a. e considerate “a rischio”, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba “*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*” (art. 6, co. 2). Sono state pertanto identificate, come rappresentato al paragrafo 3.4. della Parte Generale del Modello, le attività a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nell’ambito delle diverse aree aziendali della Società. L’elenco dei reati presupposto individuati dal D.lgs 231/2001 è stato aggiornato alle ultime normative: Legge 9 marzo 2022, n. 22; D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137; D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141; Legge 28 giugno 2024, n. 90.

Nel seguito del documento vengono, pertanto, elencate le varie aree di rischio facenti parti dell’ambito societario di Edil Ferri S.p.a. suddivise per comodità in sette macro Aree di Rischio:

- 1) Area rischi Ambientali;
- 2) Area rischi economico-contabili e finanziari;
- 3) Area rischi informatici;
- 4) Area rischi operativi;
- 5) Area rischi nel rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- 6) Area rischi nella gestione delle risorse umane e sicurezza del lavoro;
- 7) Area rischi societari.

Ogni tipologia contiene le singole attività di rischio a rischio di commissione dei reati.

Per ogni singola area di rischio sono elencati:

- i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 astrattamente rilevanti per l'area di rischio prevedendo il rimando all'Allegato "Elenco reati ex D.Lgs. 231/2001" per una descrizione completa ed esaustiva delle stesse (paragrafo "Fattispecie di reato");
- i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 che presentano un maggiore e più concreto rischio di commissione tenuto conto del contesto specifico aziendale;
- definiti principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi i Destinatari nell'ambito dello svolgimento delle attività.
- una descrizione dell'attività svolta e dei presidi presenti nell'organizzazione societaria;
- eventuali flussi da destinarsi all'Organismo di Vigilanza.

Si rileva, inoltre, che sono stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione di talune fattispecie non richiamate nelle presenti Parti Speciali.

Esse sono, in particolare, quelle dei reati di "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento" (art. 25-bis), dei reati concernenti "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art.25-quater.1), dei reati di "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" (art. 25-quaterdecies), nonché dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1) e dei reati di "Manipolazione del mercato" e di "Abuso di informazioni privilegiate" (art. 25-sexies e art. 187-quinquies D.Lgs. n. 58/1998), nonché dei reati concernenti "Contrabbando" (art. 25- sexiesdecies, così come modificato dal D.Lgs. 26 settembre 2024 n. 141), concernenti "Delitti contro il patrimonio culturale" (art. 25 -septiesdecies, introdotto con la L. n. 22 del 9 marzo 2022) e concernenti "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" (art. 25 octiesdecies introdotto con la L. n. 22 del 9 marzo 2022).

A mitigazione di tali rischi, l'Organo dirigente ritiene esaustivo l'insieme dei principi di controllo e comportamento contenuti nel presente Modello, nel Codice Etico, nonché nella normativa interna rilevante della Società.

Le attività sensibili individuate possono riguardare attività che la Società ha esternalizzato presso altre società del Gruppo e che sono dettagliate in appositi contratti di servizio. Ferma restando la responsabilità della Società nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di Edil Ferri S.p.a., le competenti strutture delle società che forniscono servizi a favore di Edil Ferri S.p.a. garantiscono a quest'ultima collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi. Inoltre, in via generale, qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività sensibili individuate dalle successive Parti Speciali:

- i principi di controllo e di comportamento ivi contenuti si applicano anche a presidio delle attività poste in essere dai medesimi;

- nei contratti stipulati con tali soggetti devono essere sempre previste clausole di presa visione e impegno all'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico e nel presente Modello;
- le strutture che gestiscono la relazione con i soggetti esterni sono incaricate del monitoraggio circa il rispetto dei livelli di servizio definiti nell'ambito dei contratti stipulati con gli stessi dalla Società;
- la selezione di tali soggetti avviene conformemente a quanto specificato dalla normativa interna di riferimento, dal Codice Etico e dai principi di controllo e comportamento indicati nel presente modello.

1) AREA RISCHI AMBIENTALI

Nello svolgimento della propria attività, il cui oggetto sociale è dettagliato al punto 2.1 della Parte Generale del Modello, Edil Ferri s.p.a. è sottoposta in via astratta alla commissione dei cd. *reati ambientali* previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Occupandosi, infatti, in via prevalente della costruzione di edifici nonché della demolizione, recupero, ristrutturazione e restauro degli stessi, la Società si trova a doversi occupare, da un lato, dello smaltimento di rifiuti di diversa natura e, dall'altra, della gestione di aree che potrebbero essere potenzialmente contaminate.

Di seguito si procede, pertanto, all'elencazione ed alla trattazione specifica delle attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del cd. *rischio ambientale*.

a) Gestione e smaltimento rifiuti

Può avvenire che, nel corso dell'esecuzione delle opere edili oggetto della propria attività, Edil Ferri S.p.a. si trovi a dover gestire e smaltire i rifiuti presenti in loco.

In particolar modo, le attività a rischio specifico che sono state individuate nel corso del *risk assessment* sono le seguenti:

- Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;
- Selezione e monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale.

Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'area di rischio

- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.1 lett. a - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.1 lett. b - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Codice Penale, art. 452 quaterdecies c.1 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Codice Penale, art. 452 quaterdecies c.2 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 257 c.1 - Bonifica dei siti
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 257 c.2 - Bonifica dei siti da sostanze pericolose
- Codice Penale, art. 452 octies - Circostanze aggravanti
- Codice Penale, art. 452 quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.6 - Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi

- Codice Penale, art. 452 quater - Disastro Ambientale
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.3 primo periodo - Discarica non autorizzata primo periodo
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c. 3 secondo periodo - Discarica non autorizzata 2° periodo
- Codice Penale, art. 733 bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 187 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
- Codice Penale, art. 452 bis - Inquinamento ambientale
- D.lgs. 202/2007, art. 9 c.1 - Inquinamento colposo provocato da navi
- D.lgs. 202/2007, art. 9 c.2 - Inquinamento colposo provocato da navi
- D.lgs. 202/2007, art. 8 c.1 - Inquinamento doloso provocato da navi
- D.lgs. 202/2007, art. 8 c.2 - Inquinamento doloso provocato da navi
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.5 - Miscelazione di rifiuti
- L. 549/1993, art. 3 c.7 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 137 c.2 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 137 c.3 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 137 c.5 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) primo periodo
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 137 c.5 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) secondo periodo
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 139 c. 13 - Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 279 c.5 - Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria
- Codice Penale, art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 259 c.1 - Traffico Illecito di rifiuti
- Codice Penale, art. 727 bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 258 c.4 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Edil Ferri S.p.a. i seguenti reati:

- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.1 lett. a - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.1 lett. b - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 257 c.1 - Bonifica dei siti;
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 257 c.2 - Bonifica dei siti da sostanze pericolose
- Codice Penale, art. 452 octies - Circostanze aggravanti;
- Codice Penale, art. 452 quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente;
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.3 primo periodo - Discarica non autorizzata primo periodo;
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c. 3 secondo periodo - Discarica non autorizzata secondo periodo;
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 187 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi;
- Codice Penale, art. 452 bis - Inquinamento ambientale;
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.5 - Miscelazione di rifiuti;
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 258 c.4 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 108 - Scarichi di sostanze pericolose
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 107 - Scarichi in reti fognarie
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 104 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 137 c.11 - Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 103 - Scarichi sul suolo

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Ruoli e responsabilità - Materia ambientale:

L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale: (i) deve essere documentata in modo formalizzato; (ii) deve essere comunicata all'interno dell'organizzazione; (iii) deve essere coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale; (iv) deve tenere in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste; (v) deve tenere in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.

PROTOCOLLI A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali.

- All'interno del Codice Etico della Società sono stati definiti gli opportuni principi di comportamento per il mantenimento di un luogo di lavoro imparziale e sicuro che rispetti la normativa ambientale.
- Sono presenti delle procedure aziendali che disciplinano i ruoli, le responsabilità e le modalità relative alla gestione ed archiviazione della documentazione rilevante in materia ambientale con particolare riferimento alla: (i) definizione dei documenti rilevanti in materia ambientale; (ii) definizione delle responsabilità per l'approvazione, il riesame e l'eventuale aggiornamento di tali documenti; (iii) definizione delle modalità attuate per la corretta distribuzione dei documenti e per il corretto utilizzo degli stessi; (iv) definizione delle modalità di identificazione dei documenti obsoleti e delle modalità adottate per evitare che documenti scaduti o non validi siano involontariamente utilizzati.
- Sono presenti delle procedure aziendali per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti sia pericolosi che non pericolosi.

I rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di cantiere, per i quali la Edil Ferri ha l'autorizzazione al trasporto e allo smaltimento, vengono smaltiti presso le discariche autorizzate.

Precedentemente al trasporto, la Edil Ferri utilizza il software [REDACTED] regolarmente collegato al [REDACTED] per la produzione e validazione telematica dei formulari di identificazione rifiuti (RIF). Vengono prodotte due copie del formulario di identificazione rifiuti: una prima copia viene consegnata alla discarica autorizzata; la seconda copia in cui viene specificata la pesata, è consegnata alla Edil Ferri s.p.a. Il formulario compilato e completo di pesata viene successivamente caricato nel sistema [REDACTED] Edil Ferri ossia dalla discarica, al fine di garantirne la tracciabilità.

Con particolare riferimento ai rifiuti potenzialmente pericolosi è prevista una analisi del campione dei rifiuti potenzialmente dannosi che vengono spediti in laboratori esterni al fine di poter analizzare la natura del rifiuto e intraprendere il corretto iter per lo smaltimento anche tramite l'ausilio di ditte terze specializzate.

- Sono adottate delle procedure per la gestione dell'attività sensibile in esame che preveda al suo interno i seguenti elementi essenziali: (i) qualifica iniziale e riquilifica periodica del fornitore in materia

ambientale per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali attraverso: - l'acquisizione della copia integrale di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni, di tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti di natura amministrativa e di copia di eventuali certificati di conformità dei Sistemi di Gestione alle norme internazionali; - la verifica iniziale e periodica della documentazione ricevuta; - la tenuta sotto controllo delle scadenze di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni; (ii) nel caso di intermediari, sono inserite delle clausole contrattuali che prevedano che l'intermediario fornisca, oltre ai documenti attestanti la propria abilitazione, anche le iscrizioni/autorizzazioni necessarie; (iii) sono garantite la tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione dei fornitori; (iv) sono segnalati gli eventuali scostamenti/potenziali scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e dai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione.

FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza tutte le contestazioni effettuate dagli Enti Competenti in materia ambientale (es. rifiuti, scarichi, emissioni, suolo/sottosuolo/acque sotterranee).

b) Acquisizione/Gestione Aree potenzialmente contaminate e bonifiche

Può avvenire Edil Ferri s.p.a debba eseguire dei lavori che si trovino su un'area che deve essere oggetto di una preventiva bonifica o che sia potenzialmente contaminante.

Occorre, in tal caso, evidenziare come la Società sia molto attenta nel corso delle trattative ad analizzare tutta la documentazione tecnica presentata dalla Committenza e, in particolar modo, a disciplinare in maniera specifica e dettagliata le eventuali parti dei contratti relative ad aree oggetto di bonifica posto che, in tal caso, la stessa viene necessariamente eseguita tramite un soggetto terzo, qualificato e specializzato per l'esecuzione di tali lavorazioni.

Fatta questa premessa che limita pertanto il campo di applicazione della presente area di rischio, sono state in ogni caso individuate nel corso dell'analisi dei rischi le seguenti specifiche attività a rischio:

- Acquisizione/dismissione di siti/aree potenzialmente contaminate;
- comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante;
- Gestione dell'iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale;
- Gestione delle emergenze ambientali;
- Selezione e monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale.

Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'area di rischio

- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.1 lett. a - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.1 lett. b - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Codice Penale, art. 452 quaterdecies c.1 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Codice Penale, art. 452 quaterdecies c.2 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 257 c.1 - Bonifica dei siti
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 257 c.2 - Bonifica dei siti da sostanze pericolose
- Codice Penale, art. 452 octies - Circostanze aggravanti
- Codice Penale, art. 452 quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.6 - Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi
- Codice Penale, art. 452 quater - Disastro Ambientale
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.3 primo periodo - Discarica non autorizzata 1° periodo
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c. 3 secondo periodo - Discarica non autorizzata 2° periodo
- L. 150/1992, art. 1 c.2 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
- L. 150/1992, art. 2 c. 1-2 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
- L. 150/1992, art. 6 c.4 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
- L. 150/1992, art. 3 bis c.1 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
- Codice Penale, art. 733 bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 187 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
- Codice Penale, art. 452 bis - Inquinamento ambientale
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.5 - Miscelazione di rifiuti
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 137 c.2 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 137 c.3 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 137 c.5 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) primo periodo
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 137 c.5 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) secondo periodo
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 108 - Scarichi di sostanze pericolose
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 107 - Scarichi in reti fognarie
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 104 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 137 c.11 - Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 103 - Scarichi sul suolo
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 139 c. 13 - Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 279 c.5 - Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria
- Codice Penale, art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 259 c.1 - Traffico Illecito di rifiuti
- Codice Penale, art. 727 bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 258 c.4 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- L. 549/1993, art. 3 c.7 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- D.lgs. 202/2007, art. 9 c.1 - Inquinamento colposo provocato da navi
- D.lgs. 202/2007, art. 9 c.2 - Inquinamento colposo provocato da navi
- D.lgs. 202/2007, art. 8 c.1 - Inquinamento doloso provocato da navi
- D.lgs. 202/2007, art. 8 c.2 - Inquinamento doloso provocato da navi

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Edil Ferri S.p.a. i seguenti reati:

- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.1 lett. a - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.1 lett. b - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 257 c.1 - Bonifica dei siti
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 257 c.2 - Bonifica dei siti da sostanze pericolose
- Codice Penale, art. 452 octies - Circostanze aggravanti
- Codice Penale, art. 452 quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente
- Codice Penale, art. 452 quater - Disastro Ambientale
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c.3 primo periodo - Discarica non autorizzata 1° periodo
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 256 c. 3 secondo periodo - Discarica non autorizzata 2° periodo
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 187 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
- Codice Penale, art. 452 bis - Inquinamento ambientale
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 279 c.5 - Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria
- Codice Penale, art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 259 c.1 - Traffico Illecito di rifiuti
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 258 c.4 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 108 - Scarichi di sostanze pericolose
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 107 - Scarichi in reti fognarie
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 104 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 137 c.11 - Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee
- Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), art. 103 - Scarichi sul suolo

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Gestione della documentazione:

- si richiede che i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri; ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività aziendale siano adeguatamente documentati; iii) la documentazione sia conservata in apposito archivio;

- è fatto obbligo che: i) nel caso sia prevista la consegna di documenti, si proceda alla verifica che la documentazione da consegnare sia stata preventivamente visionata e autorizzata dal Responsabile di Funzione di riferimento e che non contenga informazioni o notizie sulla Società non oggetto di apposita richiesta da parte dei Funzionari Pubblici; ii) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione prodotta/esibita siano corretti e veritieri; iii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività aziendale siano adeguatamente documentati; iv) la documentazione sia conservata in apposito archivio.

Procure e deleghe

Devono essere garantiti i seguenti principi in forza dei quali i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. Ruoli e Responsabilità: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile.

Segregazione dei compiti

- deve essere garantito il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.

- il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. Non vi deve essere identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo.

Tracciabilità

devono essere garantiti i seguenti principi: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. La documentazione inerente le attività in oggetto (es. documentazione e certificati, dichiarazione dei redditi, documentazione inerente il trattamento retributivo, contributivo e previdenziale del personale, documenti identificativi dei rifiuti prodotti, comunicazioni periodiche agli Enti Competenti, ecc.) deve essere opportunamente archiviata presso le Funzioni competenti.

Protocolli a presidio dell'area di rischio

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali.

Codice Etico

Sono stati definiti all'interno del Codice di Condotta e Etica Aziendale della Società, degli opportuni principi di comportamento per il mantenimento di un luogo di lavoro imparziale e sicuro che rispetti la normativa ambientale.

Ruoli e responsabilità

- l'attribuzione di responsabilità in materia ambientale: (i) è documentata in modo formalizzato; (ii) è comunicata all'interno dell'organizzazione; (iii) è coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale; (iv) tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste; (v) tiene in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.

- sono assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti responsabili dell'identificazione e valutazione dell'applicabilità della normativa vigente e sono identificate le fonti di approfondimento normativo consultabili.

- sono individuate delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso. Nell'ambito societario sono attualmente presenti le figure per la sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, così come di seguito elencate:

- Datore di lavoro: [redacted] in forza di delega rilasciata dal Consiglio di amministrazione il 29 aprile 2024 dallo stesso espressamente accettata
- Responsabile della Sicurezza: [redacted] in forza di delega rilasciata dal Consiglio di amministrazione il 29 aprile 2024 dallo stesso espressamente accettata
- R.L.S.: [redacted]
- R.S.P.P.: [redacted]
- Medico Competente: [redacted]
- Dipendenti con formazione come Preposti: [redacted]
[redacted]
- Dipendenti con formazione come Addetti Primo Soccorso: [redacted]
[redacted]
[redacted]
- Dipendenti con formazione come Addetti Antincendio: [redacted]
[redacted]
[redacted]

Procedure:

- È presente una procedura che definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per l'identificazione, in fase di acquisizione/dismissione di siti/aree, della presenza di potenziali contaminazioni del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali dovute ad attività pregresse;

- Sono presenti delle procedure aziendali che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità relative alla gestione ed archiviazione della documentazione rilevante in materia ambientale con particolare riferimento alla: (i) definizione dei documenti rilevanti in materia ambientale; (ii) definizione delle responsabilità per l'approvazione, il riesame e l'eventuale aggiornamento di tali documenti; (iii) definizione delle modalità attuate per la corretta distribuzione dei documenti e per il corretto utilizzo degli stessi; (iv) definizione delle modalità di identificazione dei documenti obsoleti e delle modalità adottate per evitare che documenti scaduti o non validi siano involontariamente utilizzati;
- Sono presenti delle procedure aziendali per la gestione in caso di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo o le acque o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. Tale procedura preveda al suo interno i seguenti elementi essenziali: (i) comunicazione alle funzioni aziendali interessate dell'evento potenzialmente contaminante e/o dell'individuazione di contaminazioni storiche; (ii) predisposizione entro i termini previsti dalla normativa di adeguata; (iii) comunicazione agli enti competenti avente ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione (generalità dell'operatore, caratteristiche del sito interessato, matrici ambientali presumibilmente coinvolte, descrizione degli interventi da eseguire); (iv) documentazione delle attività svolte e tracciabilità del processo;
- Sono adottate procedure per la gestione dell'attività sensibile in esame che preveda al suo interno i seguenti elementi essenziali: (i) qualifica iniziale e riqualifica periodica del fornitore in materia ambientale per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali attraverso: - l'acquisizione della copia integrale di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni, di tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti di natura amministrativa e di copia di eventuali certificati di conformità dei Sistemi di Gestione alle norme internazionali;- la verifica iniziale e periodica della documentazione ricevuta;- la tenuta sotto controllo delle scadenze di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni;(ii) nel caso di intermediari, devono essere definite clausole contrattuali che prevedano che l'intermediario fornisca, oltre ai documenti attestanti la propria abilitazione, anche le iscrizioni/autorizzazioni necessarie; (iii) deve essere garantita tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione dei fornitori; (iv) deve essere effettuato un monitoraggio sull'operatività dei fornitori attraverso sopralluoghi/visite ispettive durante le attività e eventualmente anche presso le loro sedi; (v) devono essere segnalati eventuali scostamenti/potenziali scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e dai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione; devono essere definite azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti/potenziali scostamenti individuati.

FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutte le contestazioni effettuate dagli Enti Competenti in materia ambientale (es. rifiuti, scarichi, emissioni, suolo/sottosuolo/acque sotterranee) devono essere necessariamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.

2) Area rischi economico-contabili e finanziari

a) Gestione della contabilità e predisposizione dei bilanci

Edil Ferri S.p.a. è assistita dallo Studio [REDACTED] per la gestione economico-contabile, tale Studio si occupa dell'assistenza alla Società anche per la gestione delle paghe.

Inoltre, la Società è inoltre sottoposta al controllo del collegio sindacale che si occupa, tra l'altro, anche del controllo contabile.

Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'area di rischio

- Codice Civile, art. 2637 - Aggiotaggio
- D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti), art. 74 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Codice Penale, art. 416 (escluso comma 6) - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 416 comma 6 - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 416 bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Codice Penale, art. 648 ter 1 - Autoriciclaggio
- Codice Civile, art. 2635 - Corruzione tra privati
- Codice Civile, art. 2621 - False comunicazioni sociali
- Codice Civile, art. 2621 bis - False comunicazioni sociali delle società non quotate - fatto di lieve entità
- Codice Civile, art. 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate
- Codice Civile, art. 2632 - Formazione fittizia del capitale
- Codice Civile, art. 2636 - Illecita influenza sull'assemblea
- Codice Civile, art. 2628 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Codice Civile, art. 2625 c.2 - Impedito controllo
- Codice Penale, art. 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Codice Civile, art. 2626 - Indebita restituzione di conferimenti
- Codice Civile, art. 2633 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Codice Civile, art. 2627 - Indebita ripartizione di utili e delle riserve
- Codice Civile, art. 2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati
- Codice Civile, art. 2629 bis - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

- Codice Civile, art. 2629 - Operazione in danno dei creditori
- Codice Civile, art. 2638 c.1-2 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Codice Penale, art. 648 - Ricettazione
- Codice Penale, art. 648 bis - Riciclaggio
- Codice Penale, art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso
- Codice Penale, art. 630 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Codice di Procedura Penale, art. 407 co. 2 lett a) numero 5) c.p.p - Traffico o detenzione di armi
- Codice penale, art. 512-bis – trasferimento fraudolento di valori

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Edil Ferri S.p.a. i seguenti reati:

- Codice Penale, art. 648 ter 1 - Autoriciclaggio
- Codice Civile, art. 2635 - Corruzione tra privati
- Codice Civile, art. 2621 - False comunicazioni sociali
- Codice Civile, art. 2621 bis - False comunicazioni sociali delle società non quotate - fatto di lieve entità
- Codice Civile, art. 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate
- Codice Civile, art. 2632 - Formazione fittizia del capitale
- Codice Civile, art. 2636 - Illecita influenza sull'assemblea
- Codice Civile, art. 2628 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Codice Civile, art. 2625 c.2 - Impedito controllo
- Codice Penale, art. 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Codice Civile, art. 2626 - Indebita restituzione di conferimenti
- Codice Civile, art. 2627 - Indebita ripartizione di utili e delle riserve
- Codice Civile, art. 2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati
- Codice Civile, art. 2629 bis - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- Codice Civile, art. 2629 - Operazione in danno dei creditori
- Codice Civile, art. 2638 c.1-2 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Codice penale, art. 512-bis – trasferimento fraudolento di valori

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

- devono essere garantiti i seguenti principi in forza dei quali i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto del sistema interno di procure e di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- Deve essere garantita la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile;
- Obbligo di effettuare solo pagamenti sul conto corrente indicato in fattura/contratto;
- Obbligo di segnalazione e controllo per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di estemporaneità e urgenza;
- Devono essere verificati gli istituti finanziari utilizzati nelle transazioni finanziarie in merito alla loro autorizzazione ad operare e sugli strumenti di pagamento utilizzati;
- Deve essere garantito il controllo sulla corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto estero su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
- Deve essere prevista almeno una riunione tra Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale;

PROTOCOLLI A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati relativi alla presente area di rischio.

Codice Etico - Documentazione aziendale

Nel Codice Etico sono stati espressamente gli opportuni principi di comportamento per garantire l'accuratezza della documentazione aziendale.

Segregazione dei compiti - Predisposizione e approvazione Bilancio

Sussiste una segregazione dei compiti tra le Funzioni che predispongono i dati contabili e il Bilancio e le Funzioni che ne verificano la veridicità prima della sua approvazione. In particolar modo, infatti Edil Ferri S.p.a. è assistita dallo Studio [REDACTED] che si occupa dell'assistenza alla Società nella contabilità e nella gestione delle paghe ed è inoltre sottoposta al controllo del Collegio Sindacale.

Tracciabilità - Protocollo generale

Sono garantiti i seguenti principi: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile è, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, è disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Procedure:

Per la gestione dell'area sensibile sono rispettate le seguenti procedure: i) sono definiti i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti; ii) è garantita la segregazione dei compiti essendo presenti degli uffici direttamente responsabili per le varie attività; iii) sono garantiti dei livelli autorizzativi interni per la redazione e approvazione del Progetto di Bilancio; iv) vi è identificazione chiara e completa dei dati e delle notizie che ciascuna Funzione deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna; v) è definita la responsabilità in capo alla Funzione preposta di procedere alla verifica di ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale e di garantire l'esistenza, a fronte di ogni registrazione contabile, di adeguati supporti documentali; vi) sono utilizzate, da parte del personale coinvolto in attività di formazione/redazione del bilancio, norme che definiscono con chiarezza i principi contabili da adottare e le modalità operative per la loro contabilizzazione.

FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE ALL'AREA DI RISCHIO

Deve essere trasmessa all'Organismo di Vigilanza la seguente documentazione: i) comunicazioni del Collegio Sindacale a cui è stato anche affidato l'esercizio del controllo contabile; ii) copie dei verbali delle riunioni del Collegio Sindacale concernenti la revisione del bilancio.

b) Gestione della fiscalità

Come già precedentemente chiarito dal punto di vista della gestione economico-contabile e della fiscalità, Edil Ferri S.p.a. è assistita dallo Studio [REDACTED]

Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'area di rischio

- D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti), art. 74 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Codice Penale, art. 416 (escluso comma 6) - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 416 comma 6 - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 416 bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Codice Penale, art. 648 ter 1 - Autoriciclaggio
- D.lgs. 74/2000, art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- D.lgs. 74/2000, art. 2, c. 2 bis - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- D.lgs. 74/2000, art. 2, c.1 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- D.lgs. 74/2000, art. 4 - Dichiarazione infedele
- Codice Penale, art. 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Codice Penale, art. 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (proventi da delitti con pena max > 5 anni)
- D.lgs. 74/2000, art. 10 quater - Indebita compensazione
- D.lgs. 74/2000, art. 5 - Omessa dichiarazione
- Codice Penale, art. 648 - Ricettazione
- Codice Penale, art. 648 bis - Riciclaggio
- Codice Penale, art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso
- Codice Penale, art. 630 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Codice di Procedura Penale, art. 407 co. 2 lett a) numero 5) c.p.p - Traffico o detenzione di armi

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Edil Ferri S.p.a. i seguenti reati:

- Codice Penale, art. 648 ter 1 - Autoriciclaggio
- D.lgs. 74/2000, art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- D.lgs. 74/2000, art. 2, c. 2 bis - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- D.lgs. 74/2000, art. 2, c.1 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- D.lgs. 74/2000, art. 4 - Dichiarazione infedele
- Codice Penale, art. 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- Codice Penale, art. 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (proventi da delitti con pena max > 5 anni)
- D.lgs. 74/2000, art. 10 quater - Indebita compensazione
- D.lgs. 74/2000, art. 5 - Omessa dichiarazione
- Codice Penale, art. 648 bis - Riciclaggio

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Codice Etico - Attività aziendali

Le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Condotta e Etica Aziendale.

Documentazione e correttezza dichiarazioni

Deve essere posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nelle dichiarazioni siano corretti e veritieri e adeguatamente documentati.

Previsione di clausole nei contratti con studi esterni

All'interno dei contratti con gli studi esterni che supportano la Società per la gestione fiscale specifiche clausole contrattuali devono esservi delle clausole che prevedano, ad esempio: i) rispetto dei principi etici adottati dalla Società e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; ii) obbligo di accettazione del Codice di Condotta e Etica Aziendale e/o del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2001 da parte dei soggetti terzi.

PROTOCOLLI A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati.

Ruoli e responsabilità - Attività sensibili

È garantita la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile.

Segregazione dei compiti - Fiscalità

Essendo la fiscalità gestita da un soggetto esterno, è garantita l'esistenza di segregazione tra chi effettua i calcoli/ conteggi delle imposte da versare, chi ne verifica la loro correttezza e chi sottoscrive le dichiarazioni, i documenti e gli atti in genere, compresi i concordati previsti dalle norme in materia di

imposte dirette, indirette e altri tributi ed altre imposte eventualmente introdotte. In particolar modo, Edil Ferri S.p.a. è assistita dallo Studio [REDACTED] che si occupa dell'assistenza alla Società nella contabilità, nella fiscalità e nella gestione delle paghe.

Tracciabilità - Fiscalità

Le principali fasi del processo in oggetto sono opportunamente documentate ed archiviate.

Procedure - Fiscalità

Sono adottate delle procedure, coadiuvate dall'ausilio dello Studio che si occupa della gestione della contabilità e della fiscalità, per la gestione delle dichiarazioni fiscali, sulla base della documentazione contabile e dei relativi adempimenti connessi, quali presentazione delle dichiarazioni, pagamento delle imposte connesse che prevede al suo interno i seguenti elementi essenziali: i) sono definiti i ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto; ii) responsabilità, a cura della Funzione preposta di procedere alla verifica di ogni dichiarazione/modello predisposto da consulenti esterni al fine di garantire la completezza e la veridicità; iii) vige l'obbligo, in capo ai soggetti incaricati di prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Ministero delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e ogni altro Ente preposto, nonché di garantire la correttezza, veridicità ed aggiornamento delle informazioni fornite; iv) vi è piena tracciabilità ed evidenza dei conteggi/calcoli eseguiti; v) sono garantite delle modalità di aggiornamento normativo; vii) sono previste delle modalità per l'archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE ALL'AREA DI RISCHIO

Deve essere predisposto un report riepilogativo periodico relativo alle domande di finanziamento presentate nel periodo di riferimento da trasmettere con cadenza periodica all'Organismo di Vigilanza che contenga per ciascuna verifica elementi quali la tipologia di finanziamento, l'Organo Pubblico coinvolto, eventuali Partner, ecc..

c) Gestione delle attività amministrativo-contabili e delle transazioni finanziarie e rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni attive e passive

Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'area di rischio

- Codice Penale, art. 270 quinquies - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Codice Penale, art. 270 quater - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Codice Penale, art. 270 ter - Assistenza agli associati
- D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti), art. 74 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Codice Penale, art. 416 (escluso comma 6) - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 416 comma 6 - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Codice Penale, art. 416 bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Codice Penale, art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Codice Penale, art. 280 bis - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Codice Penale, art. 648 ter 1 - Autoriciclaggio
- Codice Penale, art. 317 - Concussione
- Codice Penale, art. 270 sexies - Condotte con finalità di terrorismo
- Codice Penale, art. 270 sexies - Condotte con finalità di terrorismo
- Codice Penale, art. 319 bis - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Codice Penale, art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Codice Penale, art. 319 ter c.1 - Corruzione in atti giudiziari
- Codice Penale, art. 319 ter c.2 - Corruzione in atti giudiziari
- Codice Penale, art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Codice Penale, art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
- D.lgs. 74/2000, art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- D.lgs. 74/2000, art. 2, c. 2 bis - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- D.lgs. 74/2000, art. 2, c.1 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Codice Penale, art. 640 ter - Frode informatica
- Codice Penale, art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture
- Codice Penale, art. 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Codice Penale, art. 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (proventi da delitti con pena max > 5 anni)
- Codice Penale, art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

- Codice Penale, art. 493 ter - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Codice Penale, art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Codice Penale, art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
- Codice Penale, art. 322 c. 2-4 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 322 c. 1-3 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
- D.L. 625/1979 convertito L. 15/1980, art. 1 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica
- Codice Penale, art. 314 1c - Peculato
- Codice Penale, art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Codice Penale, art. 321 - Pene per il corruttore
- Codice Penale, art. 583 bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Codice Penale, art. 648 - Ricettazione
- Codice Penale, art. 648 bis - Riciclaggio
- Codice Penale, art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso
- Codice Penale, art. 630 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Codice Penale, art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Codice Penale, art. 346 bis - Traffico di influenze illecite
- Codice di Procedura Penale, art. 407 co. 2 lett a) numero 5) c.p.p - Traffico o detenzione di armi
- Codice Penale, art. 640 - Truffa aggravata a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- D.lgs. 74/2000, art. 4 - Dichiarazione infedele
- D.lgs. 74/2000, art. 8, c.1 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- D.lgs. 74/2000, art. 10 quater - Indebita compensazione
- D.lgs. 74/2000, art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
- D.lgs. 74/2000, art. 5 - Omessa dichiarazione
- D.lgs. 74/2000, art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Edil Ferri S.p.a. i seguenti reati:

- Codice Penale, art. 648 ter 1 - Autoriciclaggio
- D.lgs. 74/2000, art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- D.lgs. 74/2000, art. 2, c. 2 bis - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- D.lgs. 74/2000, art. 2, c.1 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Codice Penale, art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture
- Codice Penale, art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo
- Codice Penale, art. 322 c. 2-4 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 322 c. 1-3 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 321 - Pene per il corruttore
- Codice Penale, art. 648 bis - Riciclaggio
- Codice Penale, art. 640 - Truffa aggravata a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- D.lgs. 74/2000, art. 4 - Dichiarazione infedele
- D.lgs. 74/2000, art. 8, c.1 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- D.lgs. 74/2000, art. 10 quater - Indebita compensazione
- D.lgs. 74/2000, art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
- D.lgs. 74/2000, art. 5 - Omessa dichiarazione
- D.lgs. 74/2000, art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Procure e deleghe - Pagamenti

I poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;

ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. Solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a firmare le disposizioni di pagamento, entro i limiti autorizzativi interni/poteri di spesa.

Ruoli e responsabilità - Attività sensibili

Deve essere garantita la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile.

PROTOCOLLI A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati.

- Nell'ambito societario, come evidenziato nella parte generale del modello, sono presenti diversi Uffici che si occupano delle attività amministrativo-contabili e delle transazioni finanziarie. Come si evince dall'organigramma di cui al punto 2.3 della parte generale del Modello, infatti, sono presenti: Ufficio Amministrazione Segreteria, Ufficio Preventivazione e Ufficio Acquisti e Contabilità. Tali uffici che fanno capo a soggetti e responsabili diversi garantiscono l'esistenza di un alto livello di segregazione dei compiti e della suddivisione dei ruoli in tale ambito. A ciò si aggiunge il fatto che la Società è assistita dallo Studio ██████████ che si occupa dell'assistenza alla Società nella contabilità, nella fiscalità e nella gestione delle paghe.

- Le principali fasi del processo sono tracciate e la documentazione relativa alla gestione dei flussi finanziari (es. fatture passive autorizzate, liste fatture in pagamento, disposizioni di pagamento, riconciliazioni bancarie, giustificativi, etc) è archiviata presso gli Uffici della Funzione Competente.

- Le principali fasi del processo relative alle operazioni attive e passive sono tracciabili tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea); in particolare, ad ogni operazione di cessione di beni corrisponde un ordine di acquisto inviato dal committente, un contratto, una documentazione attestante l'esecuzione della transazione (bolla di consegna, documenti di trasporto, time-sheet, relazioni, report, etc.).

FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE ALL'AREA DI RISCHIO

Il Responsabile competente deve comunicare periodicamente all'Organismo di Vigilanza eventuali pagamenti o incassi non supportati da documenti giustificativi.

d) Compravendita di asset e operazioni finanziarie strutturate

Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, può capitare che Edil Ferri S.p.a. si impegni nella compravendita di beni immobili, anche da demolire e ricostruire o da ristrutturare, al fine di provvedere alla successiva rivendita.

Reati presupposto ex. D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'area di rischio

- Codice Penale, art. 270 quinquies - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Codice Penale, art. 270 quater - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Codice Penale, art. 270 ter - Assistenza agli associati
- Codice Penale, art. 416 (escluso comma 6) - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 416 comma 6 - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Codice Penale, art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Codice Penale, art. 416 bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Codice Penale, art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Codice Penale, art. 280 bis - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Codice Penale, art. 648 ter 1 - Autoriciclaggio
- Codice Penale, art. 270 sexies - Condotte con finalità di terrorismo
- Codice Penale, art. 270 sexies - Condotte con finalità di terrorismo
- Codice Penale, art. 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Codice Penale, art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo
- D.L. 625/1979 convertito L. 15/1980, art. 1 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica
- Codice Penale, art. 648 - Ricettazione
- Codice Penale, art. 648 bis - Riciclaggio
- Codice Penale, art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso
- Codice di Procedura Penale, art. 407 co. 2 lett a) numero 5) c.p.p - Traffico o detenzione di armi

- T.U.F. (D.lgs. 58/1998), art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate
- T.U.F. (D.lgs. 58/1998), art. 185 - Manipolazione del mercato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Edil Ferri S.p.a. i seguenti reati:

- Codice Penale, art. 648 ter 1 - Autoriciclaggio
- Codice Penale, art. 648 bis - Riciclaggio
- T.U.F. (D.lgs. 58/1998), art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate
- T.U.F. (D.lgs. 58/1998), art. 185 - Manipolazione del mercato

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Codice Etico - Attività aziendali

Le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Condotta e Etica Aziendale.

Codice Etico - Previsione di clausole nei contratti con consulenti/professionisti esterni

Nei contratti con i consulenti/professionisti esterni devono essere presenti: i) specifiche clausole con cui detti terzi dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico/Modello Organizzativo; ii) clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tale obbligo.

Procedure - Asset (esclusi i Capex) e operazioni finanziarie strutturate

Deve essere adottata una procedura per la gestione dell'attività sensibile in esame che preveda al suo interno i seguenti elementi essenziali: i) ruoli e responsabilità delle Funzioni coinvolte e modalità di svolgimento delle attività in oggetto; ii) verifica, in capo all'Amministratore Unico, dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di investimento; iii) modalità per assicurare la tracciabilità delle attività svolte.

Procedure - Operazioni sul mercato di tipo finanziario

Procedura: il processo di gestione e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate articolato nelle seguenti fasi: i) classificazione dell'informazione market sensitive, intesa quale informazione che - in considerazione dei suoi contenuti di significativo interesse aziendale- può diventare informazione privilegiata (inclusa informazione privilegiata in itinere); ii) qualificazione dell'informazione privilegiata intesa quale informazione non pubblica e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla società; iii) attivazione ed aggiornamento

del Registro insider delle persone in possesso di informazioni privilegiate che operano in nome e per conto dell'emittente; iv) comunicazione e diffusione al Mercato dell'informazione privilegiata ovvero attivazione e gestione del ritardo di comunicazione quando consentito, nel rispetto delle specifiche condizioni; v) gestione dei rapporti con terzi, con particolare riferimento a eventi e incontri organizzati con la Comunità finanziaria con i Media e con altre controparti istituzionali.

Procure e deleghe - Protocollo generale

Procure e deleghe: devono essere garantiti i seguenti principi in forza dei quali i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto del sistema interno di procure e di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Ruoli e responsabilità - Attività sensibili

Deve essere garantita la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile

Segregazione dei compiti - Operazioni sociali

Il processo in oggetto deve essere condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra chi propone le operazioni sociali e chi le verifica ed autorizza.

Tracciabilità - Compravendita di asset (esclusi i Capex) e operazioni finanziarie strutturate

Le principali fasi del processo in oggetto devono essere opportunamente documentate ed archiviate per ogni singolo contratto. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo di gestione dell'attività sensibile in esame è archiviata presso le Funzioni competenti.

PROTOCOLLI A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati.

FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE ALL'AREA DI RISCHIO

Deve essere trasmesso all'Organismo di Vigilanza l'elenco delle aperture e delle chiusure a "Registro" di ciascun contesto informativo e l'elenco delle operazioni di compravendita di azioni o di altre operazioni su strumenti finanziari.

e) Gestione delle operazioni societarie: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'area di rischio

- Codice Civile, art. 2637 - Aggiotaggio
- D.lgs. 74/2000, art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- D.lgs. 74/2000, art. 2, c. 2 bis - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- D.lgs. 74/2000, art. 2, c.1 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- D.lgs. 74/2000, art. 4 - Dichiarazione infedele
- D.lgs. 74/2000, art. 8, c.1 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Codice Civile, art. 2632 - Formazione fittizia del capitale
- Codice Civile, art. 2636 - Illecita influenza sull'assemblea
- Codice Civile, art. 2628 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Codice Civile, art. 2625 c.2 - Impedito controllo
- D.lgs. 74/2000, art. 10 quater - Indebita compensazione
- Codice Civile, art. 2626 - Indebita restituzione di conferimenti
- Codice Civile, art. 2633 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Codice Civile, art. 2627 - Indebita ripartizione di utili e delle riserve
- D.lgs. 74/2000, art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Codice Civile, art. 2629 bis - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- D.lgs. 74/2000, art. 5 - Omessa dichiarazione
- Codice Civile, art. 2629 - Operazione in danno dei creditori
- Codice Civile, art. 2638 c.1-2 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- D.lgs. 74/2000, art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Documentazione - Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

Si richiede la predisposizione di adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione dei documenti relativi al rispetto di tutti gli adempimenti legislativi richiesti per la gestione delle operazioni sul patrimonio della Società, nonché di eventuali modifiche apportate al progetto di bilancio/situazioni contabili infra-annuali da parte del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento agli utili ed alle riserve. Le stesse previsioni devono riguardare la documentazione relativa alle riparametrazioni delle partecipazioni al capitale sociale del socio.

Procure e deleghe - Pagamenti

Procure e deleghe: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. Solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a firmare le disposizioni di pagamento, entro i limiti autorizzativi interni/poteri di spesa.

Ruoli e responsabilità - Attività sensibili

Deve essere garantita la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile

Segregazione dei compiti - Operazioni sociali

Il processo in oggetto deve essere condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra chi propone le operazioni sociali e chi le verifica ed autorizza.

Segregazione dei compiti - Protocollo generale

Deve essere garantito il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.

Tracciabilità - Protocollo generale

Tracciabilità: devono essere garantiti i seguenti principi: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

3) Area rischi informatici

Pur non avendo ad oggetto una attività prettamente connessa con l'informatica, la Società si avvale di strumenti informatici per lo svolgimento delle proprie attività e, per tale motivo, dall'analisi dei rischi effettuata sono emerse alcune attività a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Tali attività consistono nella:

- Gestione dei software aziendali e delle banche dati ottenute in licenza d'uso;
- Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti, che contengono: (i) brevetti, disegni, attività di R&S; (ii) dati di marketing; (iii) informazioni riservate di enti pubblici; (iv) informazioni bancarie; (v) parametri per l'attivazione di servizi; (vi) dati di fatturazione o di credito; (vii) dati relativi a pagamenti.

Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'area di rischio

- Codice Penale, art. 493 quater - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Codice Penale, art. 640 ter - Frode informatica
- Codice Penale, art. 640 ter - Frode informatica (realizzazione di trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)
- Codice Penale, art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio
- L. 633/1941, art. 171 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- L. 633/1941, art. 171 bis - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- L. 633/1941, art. 171 octies - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- L. 633/1941, art. 171 septies - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- L. 633/1941, art. 171 ter - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Codice Penale, Art. 491-bis c.p. - Falsità riguardanti un documento informatico
- Codice Penale, Art. 615-ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Codice Penale, Art. 615-quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Codice Penale, Art. 615-quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Codice Penale, Art. 617-quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

- Codice Penale, Art. 635-bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Codice Penale, Art. 635-quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Codice Penale, Art. 629 terzo comma. Estorsione informatica

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Edil Ferri S.p.a. i seguenti reati:

- L. 633/1941, art. 171 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- L. 633/1941, art. 171 bis - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- L. 633/1941, art. 171 octies - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- L. 633/1941, art. 171 septies - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- L. 633/1941, art. 171 ter - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Codice Penale, Art. 491-bis c.p. - Falsità riguardanti un documento informatico
- Codice Penale, Art. 615-quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Codice Penale, Art. 615-quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Codice Penale, Art. 635-bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Codice Penale, Art. 635-quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Ruoli e responsabilità - Inventario IT e licenze d'uso

Ruoli e Responsabilità: devono essere promossi controlli finalizzati a garantire la gestione e la manutenzione hardware e software (ivi compresi l'inventario e i divieti o limitazioni di utilizzo) e deve attivare procedure di controllo di installazione di software potenzialmente pericolosi sui sistemi operativi. È fatto espresso divieto di: i) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati da soggetti privati o dalla Pubblica Amministrazione o di alterarne, in qualsiasi modo, il funzionamento o di intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o

modificare informazioni a vantaggio dell'azienda o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all'azienda od a terzi; ii) distruggere, alterare, danneggiare informazioni, dati, programmi informatici della Società o della Pubblica Amministrazione, per ottenere vantaggi o condizioni favorevoli per l'azienda; iii) distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici altrui o della Società ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento; iv) utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, v) porre in essere azioni idonee a commettere reati, in particolare riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Tracciabilità - Inventario IT e licenze d'uso

I software acquistati dalla Società devono essere catalogati in un apposito registro, comprendendo i seguenti dati; a) data di acquisto della licenza; b) data di scadenza della licenza; c) tipo di utilizzo autorizzato dal contratto di licenza.

PROTOCOLLI A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

Edil Ferri S.p.a. risulta avere apportato numerosi presidi a tutela di tale area di rischio posto che:

- si avvale della collaborazione e dell'assistenza della Società specializzata nell'ambito informativo

[REDACTED]

- oltre alle istruzioni generali, vengono fornite esplicite istruzioni ai dipendenti in merito alle modalità per elaborare e custodire le password necessarie per accedere agli elaboratori elettronici; la prescrizione di non lasciare incustoditi e accessibili gli strumenti elettronici mentre è in corso una sessione di lavoro; procedure e modalità di utilizzo degli strumenti e dei programmi atti a proteggere i sistemi informativi; procedure per il salvataggio dei dati; modalità di custodia ed utilizzo dei supporti rimovibili; il dovere di aggiornarsi utilizzando il materiale e gli strumenti forniti dal Responsabile Sistemi informativi, sulle misure di sicurezza;

- Gli Uffici sono protetto ed allarmato e l'accesso è consentito alle sole persone autorizzate; in particolare, al fine di scongiurare il rischio di perdita o danneggiamento dei dati a seguito di eventuali eventi distruttivi, i locali sono protetti da: dispositivi antincendio previsti dalla normativa vigente; gruppo di continuità dell'alimentazione elettrica; impianto di condizionamento;

- le postazioni di lavoro sono dotate di password o parola chiave, che consentono l'accesso ai soli soggetti autorizzati a conoscenza di dette parole chiavi; l'accesso alla rete e ai sistemi aziendali è pertanto soggetto ad autenticazione mediante l'uso di UserID e Password personali; le password sono soggette a scadenza e criteri di robustezza;

- Tutta la rete è protetta da antivirus e firewall e il sistema è altresì impostato per l'aggiornamento periodico automatico di protezione; aggiornamento trimestrale del sistema di protezione;

Modello di organizzazione e gestione D. Lgs. 231/2001 - Parte speciale

- esiste un dispositivo di backup localizzato nell'area ed esiste una procedura standardizzata e documentata per la gestione dei backup dei dati del server;
- il salvataggio dei dati avviene con frequenza giornaliera e le copie vengono custodite in luogo protetto;
- La Società ha chiaramente informato gli utenti che non è possibile installare nessun software o hardware che non sia stato approvato dalle Società di consulenza esterne;
- tutta la posta aziendale in uscita e in ingresso viene mantenuta e salvata ed è soggetta alle stesse regole di autenticazione degli altri sistemi aziendali;
- il sistema di posta elettronica è protetto da un sistema ANTISPAM che blocca immediatamente l'ingresso della posta indesiderata;
- il sistema è dotato di un web filtering perimetrale per evitare l'accesso di virus in azienda tramite web e per limitare l'accesso ad alcuni siti internet da parte degli utenti (black list);
- gestione del sito online da parte di una Società di consulenza esterna e aggiornamento dei contenuti.

Flussi verso l'Organismo di Vigilanza in relazione all'area di rischio

Obbligo di comunicazione di ogni tipo di incidente informatico e/o violazione dei dati personali ai sensi degli art. 33 e ss del Regolamento Europeo 679/16 che possa avere un profilo rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01.

4) Rischi operativi

Edil Ferri S.p.a. è una Società che opera da diversi anni nel settore dell'edilizia e che presenta pertanto una notevole esperienza in tale ambito.

Per ogni area di rischio, come nei capitoli precedenti, vengono previsti oltre ai principi comportamentali una serie di presidi specifici che sono nella realtà dei fatti già ampiamente attuati da Edil Ferri S.p.a. e che se ulteriormente utilizzati consentiranno di ridurre in modo significativo ogni residua possibilità di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 in tale ambito.

Tali fatti consentono di mitigare in maniera significativa il rischio relativo alla commissione di reati nell'ambito operativo della Società, in ogni caso di seguito si elencano e dettagliano le aree di rischio individuate nel corso della analisi dei rischi.

a) Approvvigionamento e gestione degli appalti; acquisizione di documentazioni / certificazioni obbligatorie di legge

Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'area di rischio

- Codice Penale, art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture
- Codice Penale, art. 590 c.3 - Lesioni personali colpose
- Codice Penale, art. 589 - Omicidio Colposo
- Codice Penale, art. 589 - Omicidio Colposo (con conseguente profitto per l'ente)

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Clausole in materia di sicurezza nei contratti con i fornitori

Devono essere incluse nei contratti stipulati con i fornitori le clausole e le verifiche richieste in materia di salute e sicurezza per le attività di approvvigionamento e gestione degli appalti. In merito ad eventuali inadempimenti di lavoratori di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite deve essere prevista l'applicazione di penali.

Documentazione e correttezza dichiarazioni

Deve essere posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nelle dichiarazioni siano corretti e veritieri e adeguatamente documentati.

Procure e deleghe - Contratti

Procure e deleghe: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. Lo standard richiede che i soggetti che firmano i contratti devono essere muniti di appositi poteri autorizzativi.

Tracciabilità - Rapporti con la pubblica amministrazione per richieste autorizzative

Tracciabilità: devono essere garantiti i seguenti principi: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. Le principali fasi del processo in oggetto devono essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti. In particolare, i documenti necessari alla predisposizione delle domande, compresi i documenti trasmessi dalle funzioni competenti per la compilazione delle stesse, le dichiarazioni trasmesse alla Pubblica Amministrazione e le relative ricevute di invio devono essere opportunamente tracciate ed archiviate.

Procedure - Approvvigionamento e gestione degli appalti

PROTOCOLLI A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati.

- La Società risulta essere notevolmente strutturata sia tramite la propria organizzazione interna che presenta una notevole segregazione dei compiti in diversi uffici, così come indicato nell'organigramma di cui al punto 2.3 della parte generale, sia tramite l'affidamento a soggetti esterni che collaborano per l'esecuzione delle opere.

- Deve essere garantita l'esistenza di segregazione tra chi predispose la documentazione e le dichiarazioni e chi, dopo aver verificato la corretta compilazione, la completezza e la veridicità dei dati riportati, le sottoscrive.

- È garantita l'esistenza di segregazione tra chi effettua la progettazione, chi autorizza il progetto e i costi stimati e chi deve garantire la corretta esecuzione dell'opera.
- Sono identificati i ruoli e le responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
- In particolare sono previste le seguenti procedure: i) sono definiti i meccanismi di predisposizione dei Documenti di Valutazione dei Rischi per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro; ii) sono previsti meccanismi di controllo che garantiscano l'inclusione nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione, dei costi relativi alla sicurezza del lavoro; iii) è garantito lo scambio informativo dei rischi con le Ditte Esterne incaricate di prestazioni di servizio, e presidiare l'andamento dei lavori relativamente ai rischi d'interferenza; iv) sono definite le modalità di valutazione dei requisiti di salute e sicurezza degli stessi tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze; v) le attrezzature, i macchinari e gli impianti sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.); vi) sono previste opportune attività di formazione e/o addestramento preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti da parte del lavoratore incaricato; vii) sono previste, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, degli esami iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio; viii) nel caso di acquisti di servizi, anche di natura intellettuale (ad es. acquisto di servizi di progettazione da rendersi a favore della Società o di eventuali clienti), la Società subordina l'attività di affidamento alla verifica preliminare delle competenze dei propri fornitori anche sulla base della sussistenza di esperienze pregresse ed eventuali requisiti cogenti (ad es. iscrizione ad albi professionali; ix) sono stabilite le modalità di verifica del possesso di idonei requisiti tecnico-professionali del soggetto esecutore delle lavorazioni, anche attraverso la verifica dell'iscrizione alla CCIAA; x) il soggetto esecutore delle lavorazioni deve dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva; xi) la Società nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi rilascia la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte;
- Inoltre, Edil Ferri S.p.a. ha attenuto da parte di Intertek Italia S.p.a., Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA, il certificato di registrazione ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 per il campo di applicazione afferente al settore IAF 28. Il Sistema di Gestione per la Qualità è applicabile al settore afferente all'attività della Società ovvero la ristrutturazione e manutenzione di edifici civili. Il numero di registrazione del certificato è 0815201-01 ed è stato emesso per la prima volta l'11 agosto 2008. La data di emissione corrente è del 18 luglio 2024.

b) Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge

Reati presupposto ex. D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'area di rischio

- Codice Penale, art. 416 (escluso comma 6) - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 416 comma 6 - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 416 bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Codice Penale, art. 317 - Concussione
- Codice Penale, art. 319 bis - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Codice Penale, art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Codice Penale, art. 319 ter c.1 - Corruzione in atti giudiziari
- Codice Penale, art. 319 ter c.2 - Corruzione in atti giudiziari
- Codice Penale, art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Codice Penale, art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
- Codice Penale, art. 640 ter - Frode informatica
- Codice Penale, art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Codice Penale, art. 322 c. 2-4 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 322 c. 1-3 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 314 1c - Peculato
- Codice Penale, art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Codice Penale, art. 321 - Pene per il corruttore
- Codice Penale, art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso
- Codice Penale, art. 346 bis - Traffico di influenze illecite
- Codice di Procedura Penale, art. 407 co. 2 lett a) numero 5) c.p.p - Traffico o detenzione di armi
- Codice Penale, art. 640 - Truffa aggravata a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Edil Ferri S.p.a. i seguenti reati:

- Codice Penale, art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Codice Penale, art. 322 c. 2-4 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 322 c. 1-3 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 321 - Pene per il corruttore
- Codice Penale, art. 640 - Truffa aggravata a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Segregazione dei compiti - Adempimenti di legge

Deve essere garantita l'esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione e le dichiarazioni e chi, dopo aver verificato la corretta compilazione, la completezza e la veridicità dei dati riportati, le sottoscrive.

Segregazione dei compiti - Protocollo generale

Deve essere garantito il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.

Tracciabilità - Adempimenti obbligatori previsti dalla legge

Devono essere garantiti i seguenti principi: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. La documentazione inerente le attività in oggetto (es. documentazione e certificati, dichiarazione dei redditi, documentazione inerente il trattamento retributivo, contributivo e previdenziale del personale, documenti identificativi dei rifiuti prodotti, comunicazioni periodiche agli Enti Competenti, ecc.) deve essere opportunamente archiviata presso le Funzioni competenti.

PROTOCOLLI A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati.

- La Società risulta essere notevolmente strutturata sia tramite la propria organizzazione interna che presenta una notevole segregazione dei compiti in diversi uffici, così come indicato nell'organigramma di cui al punto 2.3 della parte generale, sia tramite l'affidamento a soggetti esterni che collaborano per l'esecuzione delle opere.

- sono presenti delle procedure relative all'Area Sensibile che prevedono: i) l'obbligo nell'espletamento degli adempimenti di improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità; ii) la verifica preliminare, a cura del Responsabile della Funzione interessata, della documentazione relativa all'espletamento degli adempimenti; iii) le modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

c) Gestione pre-contenziosi, contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali, nonché gestione dei rapporti con le Autorità Giudiziarie

Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'area di rischio

- Codice Penale, art. 416 (escluso comma 6) - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 416 comma 6 - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 416 bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Codice Penale, art. 317 - Concussione
- Codice Penale, art. 319 bis - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Codice Penale, art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Codice Penale, art. 319 ter c.1 - Corruzione in atti giudiziari
- Codice Penale, art. 319 ter c.2 - Corruzione in atti giudiziari
- Codice Penale, art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Codice Penale, art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
- Codice Penale, art. 640 ter - Frode informatica
- Codice Penale, art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 377 bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Codice Penale, art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Codice Penale, art. 322 c. 2-4 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 322 c. 1-3 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Codice Penale, art. 321 - Pene per il corruttore
- Codice Penale, art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso
- Codice Penale, art. 630 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Codice Penale, art. 346 bis - Traffico di influenze illecite
- Codice di Procedura Penale, art. 407 co. 2 lett a) numero 5) c.p.p - Traffico o detenzione di armi
- Codice Penale, art. 640 - Truffa aggravata a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Edil Ferri S.p.a. i seguenti reati:

- Codice Penale, art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 377 bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Codice Penale, art. 319 bis - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Codice Penale, art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Codice Penale, art. 322 c. 2-4 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 322 c. 1-3 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 321 - Pene per il corruttore
- Codice Penale, art. 640 - Truffa aggravata a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Procedure - Rapporti con l'autorità giudiziaria - Incarico a studio legale esterno

Nella gestione dell'attività sensibile deve essere prevista: i) l'identificazione dei ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; ii) l'autorizzazione, a cura del Consiglio di amministrazione, del mandato alle liti da conferirsi al Legale esterno; iii) l'obbligo di improntare i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con la Pubblica Amministrazione nell'ambito dei contenziosi giudiziali e dei rapporti con la Magistratura ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità; iv) la supervisione, a cura del Responsabile della Funzione coinvolta nel procedimento, dell'operato dei professionisti esterni; v) l'autorizzazione, a cura dei soggetti muniti di apposita procura o delega, dell'emissione delle parcelle relative alle prestazioni ricevute dal Legale esterno; vi) la valutazione di congruità della parcella del legale esterno incaricato al momento della certificazione della prestazione del professionista; vi) le modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Ruoli e responsabilità - Rapporti con soggetti pubblici o autorità giudiziaria

Deve essere garantita (i) la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici (ii) il monitoraggio sull'avanzamento del progetto di finanziamento (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo reporting alla Pubblica Amministrazione, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie

(iii) i controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.

FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE ALL'AREA DI RISCHIO

Deve essere predisposta di un'informativa periodica, contenente l'indicazione dei contenziosi in corso, di quelli chiusi e di quelli da avviare, da trasmettere periodicamente all'Organismo di Vigilanza da parte delle Funzioni interessate. Deve essere inoltre tempestivamente trasmessa un'informativa all'Organismo di Vigilanza nel caso in cui la Società sia coinvolta in un procedimento ai sensi del D.Lgs. 231/01, ivi compresa la nomina del legale esterno.

d) Individuazione delle disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali.

Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'area di rischio

- Codice Penale, art. 590 c.3 - Lesioni personali colpose
- Codice Penale, art. 589 - Omicidio Colposo
- Codice Penale, art. 589 - Omicidio Colposo (con conseguente profitto per l'ente)

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Procedure - Applicazione della normativa

Nella gestione dell'area sensibile deve essere garantita: i) la conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) deve essere assicurata attraverso l'adozione di specifiche registrazioni allo scopo di porre sotto controllo l'identificazione delle leggi e delle normative applicabili alle attività e ai prodotti della Società; ii) il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile;

Ruoli e responsabilità - Applicazione di normative

devono essere assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti responsabili dell'identificazione e valutazione dell'applicabilità della normativa vigente e identificate le fonti di approfondimento normativo consultabili.

PROTOCOLLI A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati.

- La Società risulta essere notevolmente strutturata sia tramite la propria organizzazione interna che presenta una notevole segregazione dei compiti in diversi uffici, così come indicato nell'organigramma di cui al punto 2.3 della parte generale, sia tramite l'affidamento a soggetti esterni che collaborano per l'esecuzione delle opere.

- All'interno della Società sono presenti numerose figure dotate di un notevole grado di esperienza, competenza e specializzazione nelle attività svolte, ciò consente di mitigare ulteriormente i rischi di commissione reato nell'ambito di tale area di rischio.

- Inoltre, come già specificato precedentemente, Edil Ferri S.p.a. ha ottenuto da parte di Intertek Italia S.p.a., Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA, il certificato di registrazione ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 per il campo di applicazione afferente al settore IAF 28. Il Sistema di Gestione per la Qualità è applicabile al settore afferente all'attività della Società ovvero la ristrutturazione e manutenzione di edifici civili. Il numero di registrazione del certificato è 0815201 ed è stato emesso per la prima volta l'11 agosto 2008. La data di emissione corrente è del 18 luglio 2024.

e) Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con terze parti per l'approvvigionamento di beni, servizi, consulenze/prestazioni professionali; Selezione e gestione dei rapporti con agenti di vendita e procacciatori d'affari.

Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'area di rischio

- Codice Penale, art. 270 quinquies - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Codice Penale, art. 270 quater - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Codice Penale, art. 270 ter - Assistenza agli associati
- D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti), art. 74 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Codice Penale, art. 416 (escluso comma 6) - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 416 comma 6 - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Codice Penale, art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Codice Penale, art. 416 bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Codice Penale, art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Codice Penale, art. 280 bis - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Codice Penale, art. 648 ter 1 – Autoriciclaggio
- Codice Penale, art. 648 ter 1 - Autoriciclaggio (proventi da delitti con pena max > 5 anni)
- Codice Penale, art. 317 - Concussione
- Codice Penale, art. 270 sexies - Condotte con finalità di terrorismo
- Codice Penale, art. 270 sexies - Condotte con finalità di terrorismo
- Codice Penale, art. 319 bis - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Codice Penale, art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Codice Penale, art. 319 ter c.1 - Corruzione in atti giudiziari
- Codice Penale, art. 319 ter c.2 - Corruzione in atti giudiziari
- Codice Penale, art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione

- Codice Penale, art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
- Codice Penale, art. 640 ter - Frode informatica
- Codice Penale, art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio
- Codice Penale, art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture
- Codice Penale, art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali
- Codice Penale, art. 513 bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Codice Penale, art. 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Codice Penale, art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Codice Penale, art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Codice Penale, art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
- Codice Penale, art. 322 c. 2-4 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 322 c. 1-3 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
- D.L. 625/1979 convertito L. 15/1980, art. 1 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica
- Codice Penale, art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Codice Penale, art. 321 - Pene per il corruttore
- Codice Penale, art. 583 bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- L. 633/1941, art. 171 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- L. 633/1941, art. 171 bis - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- L. 633/1941, art. 171 ter - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- L. 633/1941, art. 171 septies - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- L. 633/1941, art. 171 octies - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Codice Penale, art. 648 - Ricettazione
- Codice Penale, art. 648 bis - Riciclaggio
- Codice Penale, art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso
- Codice Penale, art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

- Codice Penale, art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Codice Penale, art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Codice Penale, art. 346 bis - Traffico di influenze illecite
- Codice di Procedura Penale, art. 407 co. 2 lett a) numero 5) c.p.p - Traffico o detenzione di armi
- Codice Penale, art. 640 - Truffa aggravata a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Codice Penale, art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Codice Penale, art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
- Codice di Procedura Penale, art. 407 co. 2 lett a) numero 5) c.p.p - Traffico o detenzione di armi

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Edil Ferri S.p.a. i seguenti reati:

- Codice Penale, art. 648 ter 1 - Autoriciclaggio
- Codice Penale, art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio
- Codice Penale, art. 513 bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Codice Penale, art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Codice Penale, art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Codice Penale, art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
- Codice Penale, art. 322 c. 2-4 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 322 c. 1-3 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 321 - Pene per il corruttore
- L. 633/1941, art. 171 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- L. 633/1941, art. 171 bis - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- L. 633/1941, art. 171 ter - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- L. 633/1941, art. 171 septies - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

- L. 633/1941, art. 171 octies - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Codice Penale, art. 640 - Truffa aggravata a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Codice Penale, art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Procedure - Approvvigionamento di beni, servizi, consulenze/prestazioni professionali

Per la gestione dell'attività sensibile: i) devono essere identificati e definiti i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti; ii) deve essere previsti specifici livelli autorizzativi, con indicazione dei soggetti che autorizzano le Richieste di Acquisto e i soggetti che autorizzano l'emissione degli Ordini di Acquisto; iii) deve essere garantita l'archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Procedure - Rapporti con agenti di vendita e procacciatori d'affari

Per la gestione dell'attività sensibile: i) deve essere verificata l'effettiva corrispondenza delle fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di beni o servizi con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura e ai contratti/ordini di acquisto; ii) deve essere controllata la correttezza della gestione dell'IVA; iii) le principali fasi del processo in oggetto devono essere opportunamente documentate ed archiviate per ogni singolo ordine.

Clausole in materia di contraffazione nei contratti con i fornitori

Devono essere incluse opportune clausole contrattuali che: i) vietino al fornitore di beni, in esecuzione del contratto stipulato con la Società, di contraffare brevetti, modelli e disegni o fornire beni contraffatti e/o di provenienza illecita (cd, clausole di tutela della proprietà industriale, del commercio e del diritto d'autore); ii) contengano una dichiarazione con la quale il fornitore garantisce di aver pieno, libero e incondizionato diritto di produrre e/o vendere i beni oggetto della fornitura senza incorrere in violazioni di diritti di terzi, inclusi diritti di marchio, diritti di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, e in generale diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali; iii) prevedano una manleva per il committente ed il cliente da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali o modelli utilizzati dal fornitore stesso per la realizzazione della fornitura.

Clausole in materia di sicurezza nei contratti con i fornitori

Devono essere incluse nei contratti stipulati con i fornitori le clausole e le verifiche richieste in materia di salute e sicurezza per le attività di approvvigionamento e gestione degli appalti. In merito ad eventuali

inadempimenti di lavoratori di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite deve essere prevista l'applicazione di penali.

Codice Etico - Previsione di clausole nei contratti

Nei contratti con i consulenti/professionisti esterni e con i fornitori devono essere presenti: i) specifiche clausole con cui detti terzi dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico/Modello Organizzativo; ii) clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tale obbligo.

PROTOCOLLI A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati.

Procure e deleghe - Contratti

I poteri autorizzativi e di firma: i) sono assegnati in modo coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. I soggetti che firmano i contratti sono muniti di appositi poteri autorizzativi.

Segregazione dei compiti -

È garantita l'esistenza di segregazione tra chi autorizza le offerte, chi firma i contratti/ordini di vendita e chi supervisiona la corretta esecuzione.

Codice Etico - Attività commerciale

Sono previste delle regole che devono ispirare lo svolgimento delle attività commerciale alla trasparenza verso i terzi.

FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE ALL'AREA DI RISCHIO

Gestione omaggi, attività promozionali/pubblicitarie e sponsorizzazioni, nonché gestione delle relative spese di rappresentanza/ospitalità

Obbligo di trasmissione all'Organismo di Vigilanza di un'informativa periodica, contenente l'indicazione degli omaggi e delle spese di rappresentanza in corso con indicazione dei relativi beneficiari e importi erogati.

Negoziante, stipula ed esecuzione di contratti con terze parti per l'approvvigionamento di beni, servizi, consulenze/prestazioni professionali

Obbligo di trasmissione all'Organismo di Vigilanza di un'informativa periodica, contenente l'indicazione degli acquisti effettuati in emergenza e/o a fornitore unico e/o in esclusiva con indicazione dei relativi fornitori e importi delle spese sostenute.

5) Area rischi relativi al rapporto con la Pubblica Amministrazione

La Società opera prevalentemente nell'ambito dell'edilizia privata ed ha pertanto raramente rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione per quanto riguarda l'affidamento di appalti pubblici finalizzati all'esecuzione di opere edili.

In ogni caso, Edil Ferri S.p.a. ha ottenuto il rilascio della Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (ai sensi del D.P.R. 207/2010) da parte della Società Bentley SOA S.p.a. Società organismo di attestazione. Tale attestazione è stata rilasciata originariamente il 13.03.2020 e rinnovata il 18.02.2025. Si evidenzia altresì che la Edil Ferri s.p.a., in ottemperanza alla Circolare INL n. 4/2024, in quanto in possesso di certificazione SOA di cui all'art. 100 comma 4 D.lgs. 36/2023, dalla classificazione VIII, è esonerata dall'ottenere la "patente a crediti", regolamentata dal D.M. 132/2024, così come previsto dall'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza (D.lgs. 81/08) come modificato dall'art. 29 comma 19 del D.L. 19/2024.

Il rapporto con la Pubblica Amministrazione riguarda prevalentemente:

- la raccolta, l'elaborazione e la presentazione della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali;
- le eventuali verifiche ispettive degli organi amministrativi preposti.

In ogni caso, di seguito si elencano e dettagliano le aree di rischio individuate nel corso della analisi dei rischi. Per ogni area di rischio, come nei capitoli precedenti, vengono previsti una serie di presidi specifici che sono nella realtà dei fatti già ampiamente attuati da Edil Ferri S.p.a. e che se ulteriormente utilizzati consentiranno di ridurre in modo significativo ogni residua possibilità di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 in tale ambito.

Le attività a rischio commissione reato individuate in tale ambito sono le seguenti:

- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o da incaricati di Pubblico servizio;
- Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali;
- Gestione omaggi, attività promozionali/pubblicitarie e sponsorizzazioni nonché gestione delle relative spese di rappresentanza/ospitalità.

Reati presupposto ex. D.Lgs. 231/2001 rilevanti per le aree di rischio

- Codice Penale, art. 416 (escluso comma 6) - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 416 comma 6 - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 416 bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Codice Penale, art. 648 ter 1 - Autoriciclaggio
- Codice Penale, art. 317 - Concussione
- Codice Penale, art. 319 bis - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Codice Penale, art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Codice Penale, art. 319 ter c.1 - Corruzione in atti giudiziari
- Codice Penale, art. 319 ter c.2 - Corruzione in atti giudiziari
- Codice Penale, art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Codice Penale, art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
- Codice Penale, art. 640 ter - Frode informatica
- Codice Penale, art. 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Codice Penale, art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Codice Penale, art. 322 c. 2-4 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 322 c. 1-3 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Codice Penale, art. 321 - Pene per il corruttore
- L. 898/1986, art. 2 - Percezione indebita di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
- Codice Penale, art. 648 - Ricettazione
- Codice Penale, art. 648 bis - Riciclaggio
- Codice Penale, art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso
- Codice Penale, art. 346 bis - Traffico di influenze illecite
- Codice Penale, art. 640 - Truffa aggravata a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

- Codice Penale, art. 314 1c - Peculato
- Codice Penale, art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Codice Penale, art. 353 - turbata libertà degli incanti
- Codice Penale, art. 353-bis - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Codice Penale, art. 314-bis - indebita destinazione di denaro o cose mobili
- Codice Penale, art. 316 - peculato mediante profitto dell'errore altrui

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Edil Ferri S.p.a. i seguenti reati:

- Codice Penale, art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Codice Penale, art. 319 bis - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Codice Penale, art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Codice Penale, art. 322 c. 2-4 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 322 c. 1-3 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 321 - Pene per il corruttore
- Codice Penale, art. 346 bis - Traffico di influenze illecite
- Codice Penale, art. 640 - Truffa aggravata a danno dello Stato
- Codice Penale, art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Codice Penale, art. 353 - turbata libertà degli incanti
- Codice Penale, art. 353-bis - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Codice Penale, art. 314 - peculato
- Codice Penale, art. 314-bis - indebita destinazione di denaro o cose mobili
- Codice Penale, art. 316 - peculato mediante profitto dell'errore altrui

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Segregazione dei compiti - Contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici

Deve essere garantita l'esistenza di segregazione tra chi predispone le richieste di finanziamento/rendicontazione delle spese, chi ne verifica il contenuto e provvede alla loro autorizzazione, trasmettendole all'Ente Erogatore / Ente Istruttore e chi ne rendiconta l'utilizzo.

Segregazione dei compiti - Rapporti con la pubblica amministrazione nelle attività ispettive

Deve essere garantita la segregazione tra chi gestisce i rapporti con la PA durante le fasi ispettive e chi ha il compito di supervisionarne lo svolgimento e firmare il verbale ispettivo.

Tracciabilità - Rapporti con la pubblica amministrazione nelle attività ispettive

Tracciabilità: devono essere garantiti i seguenti principi: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. Le principali fasi del processo in oggetto devono essere opportunamente documentate ed archiviate, in versione cartacea e/o elettronica, presso gli Uffici delle Funzioni competenti (es. elenco documentazione prodotta dall'Ente Ispettivo, copia del verbale di ispezione ecc.).

Ruoli e responsabilità - Rapporti con soggetti pubblici per la presentazione di documentazione tecnica, economica ed amministrativa

Ruoli e Responsabilità: devono essere identificati i ruoli e le responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici.

Segregazione dei compiti - Rapporti con la pubblica amministrazione per richieste autorizzazioni

Deve essere garantita l'esistenza di segregazione tra chi predispone la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione e chi verifica la corretta compilazione della stessa e ne autorizza la presentazione.

Tracciabilità - Rapporti con la pubblica amministrazione per richieste autorizzative

Tracciabilità: devono essere garantiti i seguenti principi: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. Le principali fasi del processo in oggetto devono essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti. In particolare, i documenti necessari alla predisposizione delle domande, compresi i documenti trasmessi dalle funzioni competenti per la compilazione delle stesse, le dichiarazioni trasmesse alla Pubblica Amministrazione e le relative ricevute di invio devono essere opportunamente tracciate ed archiviate.

Segregazione dei compiti - Omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, facilitazioni e spese di rappresentanza

Deve essere garantita la segregazione tra chi propone omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, facilitazioni e spese di rappresentanza, chi ne valuta la fattibilità e chi ne autorizza la spesa.

Tracciabilità - Materiale promozionale

La documentazione rilevante a supporto del processo in oggetto (es. la documentazione tecnica di supporto utilizzata per la creazione/manutenzione periodica del catalogo e/o di altro materiale promozionale, ecc.) deve essere adeguatamente tracciata ed archiviata dalle Funzioni coinvolte.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

i) obbligo di improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità; ii) obbligo, in capo ai soggetti incaricati per la gestione dell'ispezione, di prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con l'Ente Ispettivo, di assicurare sempre la presenza di almeno due soggetti aziendali durante le operazioni ispettive, nonché di garantire la correttezza, veridicità ed aggiornamento delle informazioni fornite; iii) istituzione ed aggiornamento, a cura del Responsabile identificato, di un registro delle visite ispettive (indicante, per ciascuna verifica, le informazioni essenziali quali, ad esempio: oggetto della verifica, Ente Ispettivo, periodo di riferimento, elenco della documentazione richiesta e consegnata, eventuali rilievi/sanzioni/prescrizioni); iv) trasmissione all'Organismo di Vigilanza con cadenza periodica, a cura del Responsabile competente, delle informazioni contenute nel verbale ed archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

PROTOCOLLI A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati.

- Sono stati inseriti nel Codice Etico dei principi relativi a indicazioni comportamentali in tema di percezione e di destinazione del finanziamento / contributo ricevuti;
- Sono stati definiti, all'interno del Codice Etico della Società, opportuni principi di comportamento per la gestione dei rapporti con ispettori governativi nell'ambito di indagine.
- In ogni caso, Edil Ferri S.p.a. ha ottenuto il rilascio della Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (ai sensi del D.P.R. 207/2010) da parte della Società Bentley SOA S.p.a. Società organismo di attestazione. Tale attestazione è stata rilasciata originariamente il 13.03.2020 e rinnovata il 18.02.2025.

Procedure - Rapporti con la pubblica amministrazione

Con riferimento all'attività sensibile: i) sono stabiliti i ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte nella gestione delle richieste; ii) sono stabilite le modalità operative e di controllo nella gestione dei contributi/finanziamenti; iii) le principali fasi del processo sono tracciate inclusa sia la documentazione

relativa all'iter decisionale e alle relative motivazioni sia la formalizzazione dei principali contatti/incontri con soggetti pubblici (quali, ad esempio, i contatti preliminari, i chiarimenti in fase di istruttoria, ispezioni, i chiarimenti in fase di rendicontazione del finanziamento); iv) è prevista l'archiviazione della documentazione rilevante.

Procedure - Rapporti con la pubblica amministrazione per attività ispettive

Nel caso di attività ispettive da parte della pubblica amministrazione: i) sono definite le responsabilità, in capo ai Responsabili delle Funzioni coinvolte, di curare la gestione dei contatti con i componenti dell'Ente Ispettivo nonché di verificare i contenuti del verbale finale di ispezione redatto dall'Organo Ispettivo e provvedere alla controfirma dello stesso;

Procedure - Rapporti con la pubblica amministrazione per richieste autorizzative

Nel caso di richieste autorizzative: i) sono definiti e stabiliti i ruoli e le responsabilità delle Funzioni coinvolte; ii) sono individuate le principali tipologie di atti, autorizzazioni, licenze e provvedimenti in genere necessari per il corretto svolgimento dell'attività della Società, per l'ottenimento dei quali la Società intrattiene rapporti con soggetti pubblici;

FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE ALL'AREA DI RISCHIO

- Predisposizione e l'aggiornamento di un report riepilogativo delle domande di finanziamento presentate nel periodo di riferimento da trasmettere con cadenza periodica all'Organismo di Vigilanza che contenga per ciascuna verifica elementi quali la tipologia di finanziamento, l'Organo Pubblico coinvolto, eventuali Partner, ecc..

- Predisposizione e l'aggiornamento di un report riepilogativo delle verifiche ispettive ricevute nel periodo di riferimento da trasmettere con cadenza periodica all'Organismo di Vigilanza; tale report deve contenere per ciascuna verifica elementi quali l'oggetto, l'Ente Ispettivo (es. Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro ecc.), il periodo di riferimento, l'elenco della documentazione richiesta e consegnata, l'elenco della documentazione eventualmente non consegnata, in quanto non disponibile ed eventuali rilievi/sanzioni/prescrizioni.

- Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali;

- Predisposizione e aggiornamento di un report riepilogativo delle istanze presentate nel periodo di riferimento da trasmettere con cadenza periodica all'Organismo di Vigilanza che contenga per ciascuna verifica elementi quali la tipologia di autorizzazione o l'Organo Pubblico coinvolto.
- Obbligo di trasmissione all'Organismo di Vigilanza di un'informativa periodica, contenente l'indicazione degli omaggi e delle spese di rappresentanza in corso con indicazione dei relativi beneficiari e importi erogati

6) Rischio gestione risorse umane e sicurezza sul lavoro

Per la formazione del personale ai fini della sicurezza e per la consulenza generale in merito alla sicurezza ed alla corretta applicazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. EDIL FERRI S.p.a. si avvale della seguente società esterna:

[REDACTED]

Le figure della sicurezza, previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., sono le seguenti:

- Datore di lavoro: [REDACTED] za di delega rilasciata dal Consiglio di amministrazione il 29 aprile 2024 dallo stesso espressamente accettata
- Responsabile della Sicurezza: [REDACTED] i delega rilasciata dal Consiglio di amministrazione il 29 aprile 2024 dallo stesso espressamente accettata
- R.L.S.: [REDACTED]
- R.S.P.P.: [REDACTED]
- Medico Competente: [REDACTED]
- Dipendenti con formazione come Preposti: [REDACTED]
- Dipendenti con formazione come Addetti Primo Soccorso: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].
- Dipendenti con formazione come Addetti Antincendio: [REDACTED]
[REDACTED]

Nella gestione della sicurezza del lavoro, per ogni dipendente assunto presente e futuro, tiene correttamente archiviata la seguente documentazione:

- Documenti di riconoscimento;
- UNI-LAV di assunzione;
- Certificato di idoneità alla mansione;
- Attestati di formazione obbligatori previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (formazione generale e rischi specifici);
- Attestati di formazione specifici per competenza previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (preposto, addetto primo soccorso, addetto antincendio, ecc.);
- Verbale di consegna dei DPI;
- Verbale di consegna del tesserino di riconoscimento.

La formazione dei dipendenti viene regolarmente aggiornata sulla base delle scadenze previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.d.

I processi necessari per il Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul lavoro sono conformi alle più recenti norme UNI EN ISO 45001:2023.

Infatti, la Edil Ferri S.p.a. ha ottenuto da parte di Intertek Italia S.p.a., Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA, il certificato di registrazione ai requisiti della norma UNI ISO 45001:2018. Il numero di registrazione del certificato è 2317530, che è stato emesso in data 26 giugno 2023.

Di seguito si elencano e dettagliano le aree di rischio individuate nel corso della analisi dei rischi. Per ogni area di rischio, come nei capitoli precedenti, vengono previsti una serie di presidi specifici che sono nella realtà dei fatti già ampiamente attuati da Edil Ferri S.p.a. e che se ulteriormente utilizzati consentiranno di ridurre in modo significativo ogni residua possibilità di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 in tale ambito.

Di seguito si procede ad operare una distinzione tra due macro-aree di rischio, quella relativa alla gestione delle risorse umane e quella relativa alla sicurezza sul lavoro.

a) Gestione risorse umane

In tale macro-area sono state individuate le seguenti attività a rischio commissione reato:

- Approvvigionamento di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta;
- Assunzione del personale e gestione delle note spese

Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'area di rischio

- Codice Penale, art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi
- Codice Penale, art. 609 undecies - Adescamento di Minorenni
- Codice Penale, art. 600 quater - Detenzione di materiale pornografico
- Codice Penale, art. 600 quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Codice Penale, art. 603 bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Codice Penale, art. 600 ter c. 1-2 - Pornografia Minorile
- Codice Penale, art. 600 ter c. 3-4 - Pornografia Minorile
- Codice Penale, art. 600 quater 1 - Pornografia Virtuale
- Codice Penale, art. 600 bis c.1 - Prostituzione Minorile
- Codice Penale, art. 600 bis c.2 - Prostituzione Minorile
- Codice Penale, art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

- Codice Penale, art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Codice Penale, art. 601 - Tratta di persone
- Codice Penale, art. 270 quinquies - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Codice Penale, art. 270 quater - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Codice Penale, art. 270 ter - Assistenza agli associati
- Codice Penale, art. 416 (escluso comma 6) - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 416 comma 6 - Associazione per delinquere
- Codice Penale, art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Codice Penale, art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Codice Penale, art. 416 bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Codice Penale, art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Codice Penale, art. 280 bis - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Codice Penale, art. 648 ter 1 - Autoriciclaggio
- Codice Penale, art. 317 - Concussione
- Codice Penale, art. 270 sexies - Condotte con finalità di terrorismo
- Codice Penale, art. 270 sexies - Condotte con finalità di terrorismo
- Codice Penale, art. 319 bis - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Codice Penale, art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Codice Penale, art. 319 ter c.1 - Corruzione in atti giudiziari
- Codice Penale, art. 319 ter c.2 - Corruzione in atti giudiziari
- Codice Penale, art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Codice Penale, art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione), art. 12 c.3 - 3 bis - 3 ter - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione), art. 12 c.5 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- Codice Penale, art. 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione), art. 22 c.12 bis - Impiego di lavoratori irregolari
- Codice Penale, art. 493 ter - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Codice Penale, art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità

- Codice Penale, art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo
- Codice Penale, art. 322 c. 2-4 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 322 c. 1-3 - Istigazione alla corruzione
- D.L. 625/1979 convertito L. 15/1980, art. 1 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica
- Codice Penale, art. 314 1c - Peculato
- Codice Penale, art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Codice Penale, art. 321 - Pene per il corruttore
- Codice Penale, art. 583 bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Codice Penale, art. 648 - Ricettazione
- Codice Penale, art. 648 bis - Riciclaggio
- Codice Penale, art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso
- Codice Penale, art. 630 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Codice Penale, art. 346 bis - Traffico di influenze illecite
- Codice di Procedura Penale, art. 407 co. 2 lett a) numero 5) c.p.p - Traffico o detenzione di armi

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Edil Ferri S.p.a. i seguenti reati:

- Codice Penale, art. 648 ter 1 - Autoriciclaggio
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione), art. 12 c.3 - 3 bis - 3 ter - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione), art. 12 c.5 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione), art. 22 c.12 bis - Impiego di lavoratori irregolari
- Codice Penale, art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Codice Penale, art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo
- Codice Penale, art. 322 c. 2-4 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 322 c. 1-3 - Istigazione alla corruzione
- Codice Penale, art. 321 - Pene per il corruttore

- Codice Penale, art. 346 bis - Traffico di influenze illecite

Tali reati, sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, risultano tuttavia essere difficilmente realizzabili, tenuto conto del contesto aziendale di Edil Ferri S.p.a. anche in virtù dei presidi esistenti indicati nelle premesse nonché a quelli di seguito elencati.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Codice Etico - Previsione di clausole nei contratti con fornitori

Devono essere previste, nei contratti con i fornitori di: i) specifiche clausole con cui detti terzi dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice di Etico; ii) clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tale obbligo.

Procedure - Strumenti di pagamento e Note spese

Con riferimento alla gestione degli strumenti di pagamento e delle note spese, deve essere previsto: i) il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate effettuato esclusivamente da istituti bancari autorizzati e operanti su circuiti riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale, ii) l'acquisizione della documentazione (contratto, estratti conto) relativi alle carte aziendali, iii) l'indicazione del/i soggetto/i autorizzato/i per il compimento delle transazioni tramite strumenti di pagamento virtuali e delle limitazioni nel loro utilizzo, iii) l'indicazione di soglie (settimanali o mensili) massime di utilizzo e/o delle categorie merceologiche acquistabili tramite strumenti di pagamento virtuali, iv) l'eventuale utilizzo di piattaforme relative a monete virtuali, esclusivamente se munite di autorizzazione e regolarmente operanti in ambito nazionale ed internazionale, v) la trasmissione all'Organismo di Vigilanza di tutta la documentazione contrattuale e bancaria relativa alle carte aziendali e alle piattaforme di valuta virtuale, vi) la formazione del personale in merito al corretto utilizzo degli strumenti di pagamento.

Procure e deleghe

Procure e deleghe: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese

specificando i limiti e la natura delle spese. Procure e deleghe: solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a firmare le assunzioni.

PROTOCOLLI A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali.

Codice Etico - Normativa sul lavoro

Sono stati definiti, all'interno del Codice di Condotta e Etica Aziendale della Società, opportuni principi di comportamento per il mantenimento di un luogo di lavoro imparziale e sicuro che rispetti la normativa sul lavoro.

Codice Etico - Documentazione aziendale

È presente l'esplicita previsione di opportuni principi di comportamento per garantire l'accuratezza della documentazione aziendale.

Segregazione dei compiti - Assunzione di personale

È garantita una certa segregazione delle funzioni coinvolte nel processo di richiesta di assunzione di personale e in quello di valutazione/selezione del personale stesso poiché tali attività sono svolte da due differenti Funzioni.

Ruoli e responsabilità - Attività sensibili

Deve essere garantita la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile

Procedure - Assunzione del personale e gestione delle note spese

Per quanto riguarda l'assunzione del personale e la gestione delle note spese: i) sono definiti i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle Funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto; ii) sono stabilite le modalità e delle tempistiche di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante per le principali fasi dell'attività sensibile; iii) il processo di selezione/assunzione è adeguatamente documentato, motivato ed approvato, e la documentazione conservata in apposito archivio cartaceo e/o elettronico presso l'Ufficio della Funzione Competente.

Per ogni dipendente assunto presente e futuro, viene correttamente archiviata la seguente documentazione:

- Documenti di riconoscimento;
- UNI-LAV di assunzione;
- Certificato di idoneità alla mansione;

Modello di organizzazione e gestione D. Lgs. 231/2001 - Parte speciale

- Attestati di formazione obbligatori previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (formazione generale e rischi specifici);
- Attestati di formazione specifici per competenza previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (preposto, addetto primo soccorso, addetto antincendio, ecc.);
- Verbale di consegna dei DPI;
- Verbale di consegna del tesserino di riconoscimento.

Procedure - Approvvigionamento di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta

In caso di approvvigionamento di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta : i) sono stabiliti i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione delle ditte appaltatrici; ii) sono previsti i modalità e le tempistiche per lo svolgimento dei controlli sulla controparte; iii) è statuito obbligo di effettuare verifiche in merito alla regolarità contributiva e retributiva (es. tramite richiesta del DURC) prima di effettuare il pagamento dei corrispettivi della prestazione; iv) è prevista, tramite l'inserimento nei contratti, la dichiarazione da parte dell'affidatario del servizio di essere in piena regola con la vigente normativa e contrattualistica collettiva in materia assicurativa, contributiva, retributiva, previdenziale e di adempiere a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti; v) sono previste delle modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE ALL'AREA DI RISCHIO

Assunzione del personale e gestione delle note spese

il Responsabile competente deve comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali assunzioni effettuate in deroga alle procedure in vigore

B) Sicurezza sul lavoro

In tale macroarea sono state individuate le seguenti attività a rischio commissione reato:

- Definizione delle misure per il controllo operativo e la gestione del cambiamento (macchinari, attrezzature, sistemi antincendio ecc.);
- Definizione delle risorse, dei ruoli, delle responsabilità e autorità nell'organizzazione
- Comunicazione, partecipazione, consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
- Definizione dei requisiti di competenza, abilità e consapevolezza dei lavoratori
- Identificazione e valutazione dei rischi, predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.
- Gestione delle emergenze, gestione di incidenti non conformità e azioni correttive

Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'area di rischio

- Codice Penale, art. 590 c.3 - Lesioni personali colpose
- Codice Penale, art. 589 - Omicidio Colposo
- Codice Penale, art. 589 - Omicidio Colposo (con conseguente profitto per l'ente)

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Codice Etico - Attività aziendali

Le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico.

Procure e deleghe - Protocollo generale

Procure e deleghe: devono essere garantiti i seguenti principi in forza dei quali i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto del sistema interno di procure e di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Ruoli e responsabilità - Organizzazione e aree di rischio

Ruoli e Responsabilità: devono essere assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti responsabili dell'identificazione e valutazione dell'applicabilità della normativa vigente e sono identificate le fonti di approfondimento normativo consultabili. L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio.

Segregazione dei compiti - Organizzazione

Il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. Non vi deve essere identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo.

Tracciabilità - Protocollo generale

Devono essere garantiti i seguenti principi: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Documentazione e correttezza dichiarazioni

Deve essere posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nelle dichiarazioni siano corretti e veritieri e adeguatamente documentati.

Segregazione dei compiti - Organizzazione

Il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. Non vi deve essere identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo.

Documentazione e correttezza dichiarazioni

Deve essere posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nelle dichiarazioni siano corretti e veritieri e adeguatamente documentati.

Tracciabilità - Adempimenti obbligatori previsti dalla legge

Tracciabilità: devono essere garantiti i seguenti principi: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. La documentazione inerente le attività in oggetto (es. documentazione e certificati, dichiarazione dei redditi, documentazione inerente il trattamento retributivo, contributivo e previdenziale del personale, documenti identificativi dei rifiuti prodotti, comunicazioni periodiche agli Enti Competenti, ecc.) deve essere opportunamente archiviata presso le Funzioni competenti.

PROTOCOLLI A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati.

Codice Etico - Luogo di lavoro e normativa ambientale

Sono definiti, all'interno del Codice di Condotta e Etica Aziendale della Società, gli opportuni principi di comportamento per il mantenimento di un luogo di lavoro imparziale e sicuro che rispetti la normativa ambientale.

Codice Etico - Normativa sul lavoro

Sono definiti, all'interno del Codice di Condotta e Etica Aziendale della Società, gli opportuni principi di comportamento per il mantenimento di un luogo di lavoro imparziale e sicuro che rispetti la normativa sul lavoro.

Conservazione del registro attività formative sulla sicurezza

È conservato in archivio il registro delle attività formative svolte in ambito sicurezza e salute sul luogo del lavoro.

Disponibilità documenti in adempimento Testo Unico Sicurezza

È disponibile, in adempimento al Testo Unico Sicurezza, per ciascuna unità locale e attraverso il supporto del RSPP, il Piano Antincendio e d'Emergenza della Sede.

Procedure - Controllo operativo e la gestione del cambiamento

Sono adottate delle procedure per la gestione dell'attività sensibile in esame che prevedono: i) deve garantire e verificare l'idoneità degli edifici, la corretta manutenzione dei mezzi e attrezzature di lavoro, l'adempimento degli obblighi di legge; ii) la definizione, l'aggiornamento e la divulgazione, attraverso il supporto del RSPP, le istruzioni operative per la sicurezza delle postazioni di lavoro e/o delle mansioni lavorative; iii) sono garantiti i controlli periodici previsti per legge su impianti, macchinari, attrezzature;

Iv) la Società provvede a effettuare periodicamente le opportune verifiche e controlli di manutenzione presso i vari siti interessati (es. verifica impianti messa a terra, impianti antincendio); v) vengono effettuati sopralluoghi presso le diverse sedi, nei quali vengono notificate eventuali non conformità e programmati gli opportuni interventi risolutivi; vi) sono definite le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità; vii) sono definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate); viii) gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge.

Ruoli e responsabilità - Controllo operativo e gestione del cambiamento

Sono individuati i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di Salute e Sicurezza dei lavoratori nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate.

Formazione del personale ai fini della sicurezza e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per la formazione del personale ai fini della sicurezza e per la consulenza generale in merito alla sicurezza ed alla corretta applicazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. EDIL FERRI S.p.a. si avvale della seguente società esterna:

[REDACTED]

Le figure della sicurezza, previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i, sono le seguenti:

- Datore di lavoro: [REDACTED] in forza di delega rilasciata dal Consiglio di amministrazione il 29 aprile 2024 dallo stesso espressamente accettata
- Responsabile della Sicurezza: [REDACTED] in forza di delega rilasciata dal Consiglio di amministrazione il 29 aprile 2024 dallo stesso espressamente accettata
- R.L.S.: [REDACTED]
- R.S.P.P.: [REDACTED]
- Medico Competente: [REDACTED] ia
- Dipendenti con formazione come Preposti: [REDACTED]
- Dipendenti con formazione come Addetti Primo Soccorso: [REDACTED]
- Dipendenti con formazione come Addetti Antincendio: [REDACTED]

La Società ha provveduto ad ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ai sensi del D.P.R 151/2011 per la cisterna del magazzino presente presso la sede operativa della Società.

Ruoli e responsabilità - Gestione delle emergenze

- Sono individuate le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso.
- sono definiti i ruoli, le responsabilità e le modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

Procedure - Requisiti di competenza, abilità e consapevolezza dei lavoratori

Per quanto riguarda la gestione della competenza, abilità e consapevolezza dei lavoratori: i) sono previste attività di informazione e formazione di tutto il personale circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, nonché nei casi previsti dalla normativa; ii) sono organizzati i corsi di formazione e addestramento necessari in funzione del programma formativo approvato dal Datore di Lavoro; iii) sono segnalati eventuali carenze formative, informative e relative all'addestramento del personale in funzione dei rischi a cui è esposto e delle mansioni assegnate; iv) la Società si avvale delle funzioni di competenza per l'individuazione, divulgazione e monitoraggio dei requisiti di competenza, abilità e consapevolezza necessari per lo svolgimento delle attività aziendali; v) le attuali modalità operative prevedono che la funzione preposta si occupi di comunicare nuove assunzioni e cambio mansioni, per l'individuazione dei lavoratori da sottoporre alle attività formative; vi) la Società provvede a monitorare le esigenze formative attraverso uno scadenziario con le schede relative a ciascun lavoratore; vii) gli attestati e certificazioni di formazione del personale sono archiviati.

FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE ALL'AREA DI RISCHIO

Comunicazione, partecipazione, consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

Deve essere trasmesso all'Organismo di Vigilanza un report che garantisca la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione della sicurezza con particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a: i) scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati e ii) risultati degli audit.

Gestione di incidenti sul luogo del lavoro non conformità e azioni correttive

Deve essere tempestivamente trasmesso all'Organismo di Vigilanza ogni tipo di Infortunio/quasi infortunio che abbia rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/01 con analitica descrizione delle circostanze e analisi delle cause e le eventuali denunce di malattia professionale.

7) Area rischi attività societarie.

Le attività a rischio specifiche che sono state individuate nel corso del *risk assessment* sono le seguenti:

- Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Assemblea del Soci e Consiglio di Amministrazione);
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale in merito all'attività di controllo contabile.

Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'area di rischio

- Codice Civile, art. 2637 - Aggiotaggio
- Codice Civile, art. 2621 - False comunicazioni sociali
- Codice Civile, art. 2621 bis - False comunicazioni sociali delle società non quotate - fatto di lieve entità
- Codice Civile, art. 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate
- Codice Civile art. 2623 – Contravvenzione e delitto di falso in prospetto
- Codice Civile, art. 2632 - Formazione fittizia del capitale
- Codice Civile, art. 2636 - Illecita influenza sull'assemblea
- Codice Civile, art. 2628 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Codice Civile, art. 2625 c.2 - Impedito controllo
- Codice Civile, art. 2626 - Indebita restituzione di conferimenti
- Codice Civile, art. 2633 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Codice Civile, art. 2627 - Indebita ripartizione di utili e delle riserve
- Codice Civile, art. 2629 bis - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- Codice Civile, art. 2629 - Operazione in danno dei creditori
- Codice Civile, art. 2638 c.1-2 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Art. 54 D.lgs. 19/2023 – false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle

attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Codice Etico - Attività aziendali

Le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Condotta e Etica Aziendale.

Codice Etico - Previsione di clausole nei contratti con consulenti/professionisti esterni

Nei contratti con i consulenti/professionisti esterni devono essere presenti: i) specifiche clausole con cui detti terzi dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico/Modello Organizzativo; ii) clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tale obbligo.

Procure e deleghe - Protocollo generale

Devono essere garantiti i seguenti principi in forza dei quali i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto del sistema interno di procure e di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Segregazione dei compiti - Operazioni sociali

Il processo in oggetto deve essere condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra chi propone le operazioni sociali e chi le verifica ed autorizza.

Ruoli e responsabilità - Rapporti con il Collegio Sindacale in relazione al controllo contabile

Devono essere assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile (es. raccolta e invio delle informazioni al Collegio Sindacale, controllo in merito alla correttezza della documentazione/informazioni raccolte).

Segregazione dei compiti - Predisposizione ed invio documentazione per Collegio Sindacale

Deve essere garantita l'esistenza segregazione tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da fornire al Collegio Sindacale e chi ne verifica e ne autorizza l'invio.

Tracciabilità - Rapporti con il Collegio Sindacale

I principali rapporti con il Collegio Sindacale devono essere opportunamente documentati ed archiviati presso la Direzione competente, così come eventuali richieste di documentazione o rilievi.

PROTOCOLLI A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati.

Procedure - Adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Assemblea del Soci e Consiglio di Amministrazione)

I ruoli e le responsabilità, relativamente alla tenuta, alla trascrizione e alla conservazione dei registri contabili e dei libri sociali nel rispetto delle disposizioni normative sono identificate in maniera chiara.

Procedure - Rapporti con il Collegio Sindacale

Sono presenti procedure per la gestione dell'attività sensibile in esame che prevedono: i) l'individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle Funzioni coinvolte; ii) l'obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti, dai Sindaci; iii) la formalizzazione dei criteri di selezione del Collegio Sindacale e delle norme per la verifica dell'indipendenza del Collegio Sindacale, nel periodo del mandato; iv) la messa a disposizione del Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e del Consiglio di Amministrazione o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere ai sensi di legge; v) la formalizzazione delle risultanze delle principali riunioni tenute con il Collegio Sindacale; vi) le modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Tracciabilità - Riunioni CdA e assemblee dei soci

La documentazione rilevante, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali sono messi agli atti, archiviati e conservati (in formato cartaceo ed elettronico). Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci sono verbalizzate sui libri sociali. Il processo prevede che tutti i soggetti incaricati di svolgere attività di controllo devono avere accesso ai libri sociali secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento

FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE ALL'AREA DI RISCHIO

Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere

Deve essere trasmessa all'Organismo di Vigilanza la seguente documentazione: i) comunicazioni del Collegio Sindacale a cui sia stato affidato l'esercizio del controllo contabile; ii) copie dei verbali delle riunioni del Collegio Sindacale relative al controllo contabile.